

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI

Art. 1 Decadenza dagli studi universitari

1. Gli studenti "fuori corso" iscritti ad un corso attivato ai sensi del D.M. 509/99 o ante D.M. 509/99 incorrono nella decadenza dallo status di studente universitario se non sostengono (anche con esito negativo, purché verbalizzato) alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
2. Gli studenti "fuori corso" iscritti a tempo pieno ad un corso attivato ai sensi del D.M. 270/2004, per non incorrere in decadenza devono superare le prove mancanti al completamento della carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio (per le lauree triennali 3 + 6 anni di iscrizione fuori corso, per le lauree magistrali 2 + 4 anni di iscrizione fuori corso; per le lauree magistrali a ciclo unico 5 + 10 anni di iscrizione fuori corso).
3. Gli studenti "fuori corso" che sono stati iscritti a tempo parziale ad un corso attivato ai sensi del D.M. 270/2004 decadono entro i medesimi termini degli studenti iscritti a tempo pieno (dopo 6, 4 e 10 anni di iscrizione fuori corso rispettivamente per le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico)
4. I crediti/esami necessari per interrompere la decadenza devono essere regolarmente verbalizzati.
5. Ai fini della decadenza il termine ultimo per sostenere gli esami è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di iscrizione (ad esempio, 30 aprile 2021 per l'anno accademico 2019/2020).

Art. 2 Decadenza dagli studi universitari per studenti con invalidità civile/disabili/DSA

Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

Art. 3 Interruzione del termine di decadenza

1. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe in caso di passaggio ad un altro corso di studio.
2. Gli anni di iscrizione come ripetente, gli anni di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. Allo stesso modo, il pagamento del contributo di iscrizione non fa venire meno i termini per la decadenza.
3. La decadenza non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.

Art. 4 Accertamento della decadenza

1. La decadenza è accertata d'ufficio e viene applicata alla carriera dello studente senza necessità di comunicazione agli interessati, né preventiva né successiva.
2. La decadenza decorre dalla data di accertamento e chiusura della carriera, senza alcun diritto per lo studente al rimborso dei contributi universitari in precedenza versati.
3. Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

Art. 5 Riconoscimento dei crediti formativi universitari per studenti decaduti

1. Lo studente incorso nella decadenza può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea magistrale, purché ne abbia i titoli,

2. In caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso.

3. Lo studente decaduto presso un corso di studio di questa Università, che scelga di iscriversi, entro l'anno accademico successivo a quello di decadenza, al medesimo corso di studio, ove a numero programmato locale, è esonerato dalla prova di ammissione.

Art. 6 Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ad eccezione della previsione di cui all'art. 5, comma 3, che entrerà in vigore nell'anno accademico 2020/2021.

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno e personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore è costituito con le risorse derivanti:
 - a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - b. dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR;
 - c. dalle somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9 della Legge n. 240/2010);
 - d. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione;
 - e. dalle risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005;
 - f. dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.
2. Il Fondo destinabile al personale tecnico amministrativo è costituito da:
 - a. dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR;
 - b. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione.
3. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui al comma precedente unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Dirigente Responsabile del finanziamento.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente art. 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori a tempo pieno, nonché ai ricercatori a tempo indeterminato, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica e ricerca, nonché di gestione oggetto di specifici incarichi, in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti istituzionali e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il parere del Senato Accademico.
5. Le tipologie degli incarichi gestionali attribuibili sono definite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
7. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Rettore, anche su proposta dei Direttori di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
8. Per il personale tecnico amministrativo i fondi di cui all'art. 2 comma 2 sono attribuibili secondo la specifica normativa di settore.

Art. 4

Modalità di conferimento dei compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse conto terzi e finanziamenti privati

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010 possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e che non derivino da finanziamenti pubblici. Tale contributo deve essere adeguatamente motivato.
2. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore anche su proposta dei Direttori di dipartimento e dei Dirigenti.
3. Il Rettore verifica la congruenza delle proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse di cui all'art.5 sono erogati dopo la riscossione dell'ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettate alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo di Ateneo e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Avviso per la presentazione di proposte per l'attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement – 1° semestre 2020

1. Obiettivi e caratteristiche/finalità

Il Senato Accademico del 23 settembre 2019 ha approvato il presente avviso finalizzato al finanziamento di attività di Public Engagement dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo da realizzarsi entro la fine di giugno 2020.

Ribadito che per "Public Engagement" si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società che non sono riconducibili alle altre missioni dell'Università (didattica e ricerca), lo scopo del bando è di incentivare la realizzazione da parte dei Dipartimenti/Centri di eventi significativi di Public Engagement che prevedono un elevato impatto di pubblico al fine di creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

2. Proposte progettuali

Le proposte di attività di Public Engagement potranno essere presentate, in risposta al presente avviso, dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo tramite il modulo scaricabile dal sito UniBg, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento o della Giunta del Centro di Ateneo o decreto del Direttore.

Per il primo semestre del 2020 potranno essere finanziati eventi per un costo complessivo di €50.000, ed un contributo massimo di € 5.000 per ciascun evento.

Ciascun Dipartimento o Centro di Ateneo potrà presentare fino a un massimo di 3 domande di finanziamento.

Si darà la priorità al finanziamento di almeno 1 progetto per ogni Dipartimento o Centro. Se non perverranno domande da alcuni Dipartimenti/Centri, o se le relative proposte non dovessero superare la fase di selezione, si procederà all'attribuzione dei finanziamenti secondo l'esito della valutazione.

Le proposte dovranno essere approvate dalla struttura proponente che valuterà quale/i iniziativa/e PE, tra quelle proposte dai docenti di afferenza, risponda meglio ai criteri del bando.

3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte definitive e approvate dall'organo competente vanno presentate al Servizio Ricerca e Terza Missione, unitamente alla delibera/decreto di approvazione, entro e non oltre il 25 ottobre 2019.

L'approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per l'11 novembre 2019.

Le iniziative dovranno essere realizzate tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2020; è consentita la flessibilità di un mese dalla scadenza prevista (luglio 2020). Dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico del finanziamento, senza condizioni o rilievi, le spese di preparazione o per eventuali affidamenti esterni potranno essere impegnate anche prima del 1 gennaio.

È richiesta la compilazione del budget dell'evento proposto: le spese ammissibili sono quelle strettamente attinenti alla realizzazione del progetto ad esclusione delle spese per attrezzature. Il budget dovrà essere compilato con il dettaglio sufficiente a definire in modo puntuale le previsioni degli impegni di spesa. Non saranno ritenute finanziabili le iniziative in cui il budget presenta voci che accorpano in modo generico le spese di personale, servizi esterni e similari.

Le proposte potranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito UniBg. Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili.

4. Valutazione delle proposte

La selezione delle proposte pervenute entro la scadenza di cui al punto precedente prevede una valutazione basata principalmente sui criteri seguenti:

- **chiarezza progettuale e degli obiettivi:** gli obiettivi proposti saranno giudicati in base alla chiarezza, alla esaustività dell'iter progettuale e alla presentazione dettagliata delle fasi e degli attori coinvolti. Verrà valutato il grado di coerenza con l'iniziativa e il tipo di destinatari previsti per valorizzare e disseminare conoscenza e opportunità di sviluppo sociale e culturale, nell'ambito delle linee strategiche di ricerca del Dipartimento / Centro di Ateneo. (max 30 punti)
- **partnership/collaborazioni:** verranno valutati positivamente collaborazioni ed eventuali contributi finanziari da parte di enti esterni. La presenza di partner dovrà prevedere la sottoscrizione di una manifestazione di interesse, in cui esplicitare le attività e l'eventuale contributo finanziario o in natura (es. spazi, personale, attrezzature) da parte dell'ente e/o degli enti che collaborano. Tale manifestazione dovrà essere trasmessa, anche in via informale, per mail da un referente dell'ente e/o degli enti partner. Successivamente all'approvazione del progetto e del finanziamento, il legale rappresentante o un suo delegato presso l'ente e/o gli enti partner dovrà confermare l'impegno inizialmente dichiarato, per consentire la promozione dell'iniziativa con i relativi loghi di riferimento. (max 20 punti)
- **impatto previsto:** la valutazione terrà conto della presenza di un piano di comunicazione per la promozione del progetto, volto a garantire il vasto coinvolgimento di un pubblico generalista. La proposta dovrà inoltre prevedere adeguate modalità e innovativi strumenti di monitoraggio, dotati di indicatori quantitativi e qualitativi atti a misurare, in fase di rendicontazione finale, la partecipazione e l'eventuale gradimento dell'iniziativa (es. numero di partecipanti previsti, numero documentato di accessi a risorse web, numero di copie per pubblicazioni, audience stimata per eventi radio/TV, questionari di gradimento/customer satisfaction etc.) (max 30 punti)
- **budget e risorse:** si valuteranno la congruità e l'attinenza delle voci di spesa previste in rapporto alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa. (È necessaria una verifica di fattibilità preventiva del budget da parte del responsabile della struttura che gestirà gli aspetti amministrativi e contabili inerenti il progetto) (max 20 punti)

Le proposte verranno valutate da un'apposita commissione composta da: Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (prof. Sergio Cavalieri), responsabile del Servizio Ricerca e Terza Missione (dott.ssa Morena Garimberti), dalla dott.ssa Giulia Valsecchi (assegnista di ricerca esperta nell'ambito del PE) e da un esterno, esperto di tematiche del Public Engagement.

Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati sul sito UniBg.

5. Rendicontazione attività PE svolta

Al termine delle attività, si richiede di compilare in modo esaustivo la scheda di rendicontazione PE 2019, corredando i vari campi con allegati ed eventuali fotografie che descrivano ampiamente l'iniziativa realizzata.

Le schede di rendicontazione saranno valutate dal Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, dal Coordinatore delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e dalla responsabile del Servizio Ricerca e Terza Missione per verificarne la rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

6. Richieste di chiarimenti e supporto

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Servizio Ricerca e Terza Missione ai seguenti recapiti:

dott.ssa Giulia Valsecchi – giulia.valsecchi@unibg.it

dott.ssa Stefania Ricca – tel. 035.205.2474 – stefania.ricca@unibg.it

Bergamo, 23 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA
E TERZA MISSIONE
(f.to dott.ssa Morena Garimberti)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



Allegato al punto 7.2

ACCORDO QUADRO

TRA

La società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. - RSE, con sede in via Raffaele Rubattino 54 - 20134 Milano, codice fiscale e P. IVA 05058230961, di seguito denominata anche "RSE", qui rappresentata dall'Amministratore Delegato, Prof. Maurizio Delfanti

E

L'Università degli studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio 19, c.a.p. 24129, Codice Fiscale 80004350163 e P. IVA 01612800167, di seguito denominato anche "Università" rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini

PREMESSO CHE

- Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. - RSE è una Società a totale partecipazione pubblica (il cui socio unico è Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.) con la missione di sviluppare progetti di ricerca di interesse pubblico generale per il sistema elettrico nazionale, con approccio applicativo e di sistema; RSE svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione e al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, con ampia diffusione dei risultati;
- l'Università degli studi di Bergamo, centro primario di formazione e ricerca, ha il compito di elaborare e condividere le proprie conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti e Società extrauniversitari operanti nel mondo della ricerca nei settori elettrico ed energetico;
- RSE e Università degli studi di Bergamo (di seguito "le Parti"), per il raggiungimento dei rispettivi compiti statuari, hanno un comune interesse ad avviare/consolidare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione delle iniziative e della leale sinergia, nel pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro ha per oggetto la collaborazione tra RSE e Università degli studi di Bergamo su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



Tra le tematiche che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti, si individuano preliminarmente le seguenti:

- sviluppo e gestione dei sistemi elettrici ed energetici
- tecnologie per la decarbonizzazione e le risorse energetiche rinnovabili
- aspetti impiantistici ed ambientali della produzione di energia elettrica
- controllo, automazione e regolazione dei sistemi elettrici
- usi finali dell'energia
- mercato elettrico e regolazione

RSE e Università degli studi di Bergamo, attraverso il Comitato di cui al successivo art.4, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse, che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti.

La collaborazione potrà esplicitarsi attraverso attività di ricerca congiunta, formazione didattico-scientifica, supporto allo svolgimento di Tesi di Laurea, supporto al conseguimento di Dottorati di Ricerca, progetti di ricerca svolti anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca, partecipazione a progetti finanziati sia nazionali che Europei.

Art. 2

Accordi esecutivi, ambiti e modalità della cooperazione

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici accordi esecutivi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti. Tali accordi esecutivi, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro, saranno corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri. Essi potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente art. 1 o su altre tematiche proposte dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 4. Gli accordi esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo quadro saranno preventivamente sottoposti all'approvazione degli Organi competenti delle Parti.

Gli accordi esecutivi potranno riguardare le seguenti fattispecie:

1. attività di collaborazione scientifica
2. attività di supporto alla didattica
3. attività di formazione
4. convenzioni per lo svolgimento di stage di tirocinio
5. partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali e internazionali
6. convenzioni per il finanziamento di Borse di Dottorato
7. finanziamento di assegni post-lauream
8. attività di ricerca commissionate

Art. 3

Responsabili dell'accordo quadro

Per la realizzazione delle finalità del presente accordo sono individuati quali responsabili per ciascuna delle parti:



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



- per l'Università degli studi di Bergamo
- per RSE.p.A.

Art. 4

Comitato scientifico

Il coordinamento delle attività previste dall'art. 1 del presente accordo è affidato ad un Comitato Scientifico composto da un membro per RSE e due membri per Università degli studi di Bergamo, nominati da ciascuna delle Parti e comunicati all'altra.

Il Comitato si riunirà per esaminare le tematiche individuate nei precedenti artt. 1 e 2, al fine di proporre gli accordi esecutivi citati, individuando e programmando le attività oggetto dell'accordo quadro e concertarne le modalità di attuazione, nonché per monitorare lo stato di avanzamento dei relativi lavori.

Il Comitato potrà, inoltre, proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.

Il Comitato potrà altresì valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente accordo.

Art. 5

Oneri economici

Dal presente accordo non conseguirà a Università degli studi di Bergamo e a RSE alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi accordi esecutivi di cui al precedente art. 2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri fiscali previsti dal successivo art. 15.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto della legislazione universitaria e dei regolamenti vigenti.

Art. 6

Durata

Il presente accordo, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, via P.E.C.

Art. 7

Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, via P.E.C.. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo i relativi accordi esecutivi specifici stipulati.

Art. 8

Diritti sui prodotti

La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate negli specifici



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



accordi esecutivi, di cui al precedente art. 2, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Si esclude fin d'ora esplicitamente che, nel corso dell'applicazione delle attività di collaborazione non onerosa svolte nell'ambito del presente Accordo, figurino temi che possano portare a configurare prodotti di interesse per privativa industriale. Resta, tuttavia, salvo che nei successivi accordi esecutivi si potrà concordare la disciplina della proprietà intellettuale, secondo il caso specifico e le circostanze concrete.

Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, a fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi gli interessi dell'altra parte ovvero divulgate informazioni dichiarate riservate. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti, previo consenso delle stesse.

Resta inteso che quanto verrà realizzato da RSE nell'ambito della Ricerca di Sistema sarà reso pubblico e divulgato tramite i canali all'uopo predisposti.

Art. 9

Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy, sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro dovranno essere considerate riservate.

Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalle trasgressioni alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a quello previsto all'interno dello specifico accordo attuativo, salvo il caso di dolo o di colpa grave.

Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, saranno vincolanti per tre anni dalla scadenza del presente accordo quadro.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, titolari del trattamento



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



sono RSE e Università come sopra individuati, denominati e domiciliati.

Per quanto riguarda l'Università è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) da contattare all'indirizzo dpo@unibg.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III (art. 12-23) del GDPR.

Art. 11

Prevenzione della corruzione

RSE, in quanto Società in controllo pubblico tramite GSE S.p.A., unico azionista, a sua volta di totale proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è destinatario della normativa vigente in materia ed ha predisposto il proprio PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti, consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it.

L'Università, in quanto ente pubblico non economico, non è soggetta al D. Lgs. 231/2001 (art. 1 comma 3) bensì all'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana in base al quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo" (pubblicato in <http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1250/67173.pdf>), che ha integrato e specificato i contenuti e le direttive di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.

L'Università ha altresì approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito al Direttore Generale. All'indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di irregolarità del procedimento.

Art. 12

Impegni assicurativi, sicurezza e ambiente

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù dal presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al responsabile della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 13

Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni in ambito tecnico-scientifico oggetto del presente accordo, previa intesa fra le Parti, nel rispetto del codice civile e del codice della proprietà intellettuale.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

Art. 14

Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo quadro. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Milano.

Art. 15

Registrazione e spese

Il presente accordo, soggetto all'imposta di bollo virtuale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 16

Firma Digitale

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



per Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

per Ricerca sul Sistema
Energetico

RSE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
DELEGATO
Prof. Maurizio Delfanti

**REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
RICERCA, DI CONSULENZA E DI
FORMAZIONE REALIZZATE A SEGUITO
DI FINANZIAMENTI ESTERNI**

Regolamento vigente

Articolo 1

Finalità generali e scopi

1. Il presente Regolamento disciplina le attività svolte dall'Università degli Studi di Bergamo, per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto:
 - prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
 - prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
 - prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
 - analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri.
2. Il presente Regolamento si applica anche:
 - alle attività derivanti da progetti finanziati da Enti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati;
 - ai contributi erogati da soggetti pubblici o privati per lo sviluppo di attività istituzionali;
 - ai rapporti interni all'Università, per attività di consulenza e per prestazioni a pagamento;
 - all'affidamento, tramite i Dipartimenti, Centri o altre strutture, di incarichi di consulenza da parte dell'Università a singoli dipendenti anche a tempo pieno, per attività da svolgere nell'esclusivo interesse dell'Ateneo nell'ambito delle proprie strutture universitarie. Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un dipendente

**REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
RICERCA, DI CONSULENZA E DI
FORMAZIONE REALIZZATE A SEGUITO
DI FINANZIAMENTI ESTERNI**

Modifiche proposte

Articolo 1

Finalità generali e scopi

iscritto all'albo o almeno incluso negli elenchi speciali.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e quelli erogati dagli Enti Pubblici di Ricerca.
4. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono parte integrante del presente Regolamento gli Allegati A, B, C, che costituiscono gli schemi per la determinazione, destinazione e ripartizione dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dai successivi articoli.

Articolo 2

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture universitarie e dal personale universitario in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università; i proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli.
2. La responsabilità di dette attività è affidata al personale docente e ricercatore, per le prestazioni di ricerca e di didattica; al personale docente, ricercatore o personale tecnico con qualifica non inferiore a quella di funzionario, per le prestazioni di consulenza e le analisi prove e tarature.
3. Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altra Università, anche straniera, sarà possibile avvalersene previa comunicazione all'Università di appartenenza: tale personale, al fine della liquidazione dei compensi, è equiparato al personale dell'Ateneo e considerato come collaboratore interno e non estraneo all'amministrazione.
4. Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Amministrazione, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi esterni.
5. L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a soggetti estranei all'Università

è determinato nella misura del 70% dell'ammontare globale del contratto, convenzione o contributo. Eventuali deroghe per motivate esigenze dovranno essere di volta in volta sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 3
Penali**

1. Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte dell'Università, queste saranno accettate solo se di valore definito.
2. Le eventuali penali graveranno sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione a cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.

**Articolo 4
Compensi al personale**

1. Il personale docente, ricercatore, amministrativo e tecnico che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento è compensato entro i seguenti limiti, che comprendono gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione:
 - a) prestazione di ricerca: 70% del corrispettivo;
 - b) prestazione di consulenza: 84% del corrispettivo;
 - c) prestazione di didattica: 84% del corrispettivo;
 - d) prestazioni per analisi, prove e tarature: 55% del corrispettivo;
 - e) progetti finanziati da Enti esterni: una quota del residuo finale, a seguito del pagamento di tutte le spese, definita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I compensi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Regolamento, nel loro complessivo ammontare, non potranno superare per ciascun soggetto l'importo del 150% della retribuzione complessiva annua lorda.

**Articolo 5
Determinazione dei compensi**

1. Le strutture attribuiscono i compensi in base alle qualifiche del personale ed all'impegno lavorativo.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi, salvo eventuali deroghe dovute ad obblighi contrattuali con il committente.

3. Il responsabile dell'attività compila, in relazione all'attività svolta, l'elenco del personale che ha collaborato, con l'indicazione dei tempi di impegno e dei relativi compensi.
4. Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno massimo di tempo dedicato durante detto orario al complesso delle attività di cui al precedente art.1, non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio.

Articolo 6
Modalità di svolgimento e
deliberazione

1. Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica, sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti, stipulati dal Responsabile della struttura (Direttore di Dipartimento/Centro).
2. I Contratti e le Convenzioni sono deliberati dal Consiglio della Struttura interessata che individua le persone coinvolte ed il responsabile della prestazione, su proposta del Direttore o di uno o più docenti. In caso di mancata approvazione, gli interessati possono richiedere l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti sono redatti sulla base degli schemi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; nel caso si discostino in termini sostanziali e non solo formali da tali schemi, dovranno essere sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono svolte secondo tariffario definito dal Consiglio della Struttura interessata, nel rispetto di limiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7
Prestazioni di ricerca

1. Le prestazioni di ricerca riguardano le attività di ricerca pura o applicata fornite sulla base di contratti.
2. La determinazione del corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.
3. La determinazione del corrispettivo della prestazione deve comunque tener conto dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari vigenti presso gli

ordini professionali, nonché dei prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.

Articolo 8

Prestazioni di consulenza

1. Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici e scientifici, pareri antinfortunistici, pareri su attività progettuali, collaudi ed ogni tipo di rapporto che per la sua natura non rientra nelle altre attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. La determinazione del corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.
3. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del Committente alla stessa o ad altra struttura Universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.
4. Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università degli Studi di Bergamo per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.
5. La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore che individua le o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formalizzazione del rapporto.
6. Nel caso in cui il Committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta compilata è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.

Articolo 9

Prestazioni di didattica

1. Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali.
2. Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti

interessati.

3. La determinazione del corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.

Articolo 10

Quota di prelievo sui proventi derivanti da prestazioni di ricerca, consulenza e didattica

1. Sui proventi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 16% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso corrispettivo per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche. Tale trattenuta sarà ripartita come segue:
 - bilancio di Ateneo come contributo alle spese generali: 2,5%
 - bilancio della struttura proponente: 3,5%
 - fondo comune di Ateneo: 10%
2. Tale trattenuta non si applica alle attività previste all'art. 1, comma 2 ed ai rapporti di sub-contratto con Enti pubblici di importo uguale o superiore al 30% dell'importo totale del contratto. Tali rapporti di sub-contratto sono da definirsi in sede di stipulazione del contratto originario; qualora fossero, invece, definiti successivamente non potranno usufruire dell'agevolazione disposta al presente comma.

Articolo 11

Prestazioni per analisi, prove e tarature

1. Si intendono per analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del Committente.
2. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato dalla somma delle tariffe per ogni singola prestazione, stabilite dal tariffario di cui all'art.6 e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.
3. La tariffa è determinata tenendo conto degli elementi indicati nell'Allegato B, sulla base del quale si procede alla destinazione e ripartizione dei corrispettivi.

Articolo 10

Quota di prelievo sui proventi derivanti da prestazioni di ricerca, consulenza e didattica

1. Sui proventi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 16% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso corrispettivo per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche. Tale trattenuta sarà ripartita come segue:
 - Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.) come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti: 4%
 - Fondo Comune di Ateneo (F.C.A.): 12%

Articolo 11

Prestazioni per analisi, prove e tarature

Articolo 12

Disciplina della proprietà intellettuale

1. Per la disciplina della proprietà intellettuale conseguita nell'ambito delle prestazioni di ricerca e di consulenza di cui agli artt. 7 e 8 si rinvia all'art. 14 del Regolamento Brevetti di Ateneo. Per la ripartizione di proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla valorizzazione o sfruttamento della proprietà intellettuale inerente le prestazioni stesse, si rinvia all'art. 13 del Regolamento Brevetti di Ateneo.
2. Laddove l'oggetto di un'attività di didattica commissionata di cui all'art. 9 fosse il conseguimento di diritti di proprietà intellettuale commercialmente/industrialmente sfruttabili, ovvero dalla stessa derivassero diritti di proprietà intellettuale frutto dell'attività non dovuta, per la disciplina dei diritti e la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti stessi si rinvia ai principi e alle disposizioni del Regolamento Brevetti di Ateneo, per quanto compatibili.
3. Per la cessione di risultati di ricerca non derivanti dalle attività di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento e per la cessione di eventuale pre-existing know how, si applicano le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento Brevetti di Ateneo.
4. Per la disciplina della proprietà intellettuale conseguita nell'ambito delle attività di cui ai successivi artt. 14 e 16, si rinvia all'art. 15 del Regolamento Brevetti di Ateneo. Per la ripartizione di proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla valorizzazione o sfruttamento della proprietà intellettuale inerente le attività stesse, si rinvia all'art. 13 del Regolamento Brevetti medesimo. Nei casi di cui all'art. 16, è fatta salva una disciplina diversa imposta dall'Ente finanziatore.

Articolo 13

Quote di prelievo sui proventi derivanti

4. Sui proventi di cui al presente articolo l'Università opera una trattenuta compresa tra l'8% e il 14% del corrispettivo per il Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.) come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti ed una trattenuta pari al 12% del corrispettivo per il Fondo Comune di Ateneo (F.C.A.).

Articolo 12

Disciplina della proprietà intellettuale

4. Per la disciplina della proprietà intellettuale conseguita nell'ambito delle attività di cui ai successivi artt. 13 e 15, si rinvia all'art. 15 del Regolamento Brevetti di Ateneo. Per la ripartizione di proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla valorizzazione o sfruttamento della proprietà intellettuale inerente le attività stesse, si rinvia all'art. 13 del Regolamento Brevetti medesimo. Nei casi di cui all'art. 15 del presente Regolamento è fatta salva una disciplina diversa imposta dall'Ente finanziatore.

(Articolo 13)

Quote di prelievo sui proventi derivanti

da prestazioni a pagamento e cessione di risultati di ricerca

1. Sui proventi di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 6% del corrispettivo per il Bilancio Universitario ed una trattenuta pari al 10% del corrispettivo per il Fondo Comune di Ateneo.
2. I Dipartimenti trattengono per il proprio funzionamento una quota fino ad un massimo del 10% del corrispettivo.

**Articolo 14
Contributi di ricerca**

1. Si intendono per contributi di ricerca le somme erogate da un soggetto pubblico o privato a Strutture dell'Ateneo, per lo sviluppo di attività scientifiche istituzionali.
2. Gli unici vincoli ammessi per l'accettazione di detti contributi possono essere:
 - fornire al soggetto contribuente un rapporto finale sulla ricerca;
 - nominare il soggetto contribuente quale finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni che ne esponano i risultati.
3. Il soggetto che intende erogare un contributo all'Università dovrà manifestare tale volontà o sottoponendo uno schema contrattuale o semplicemente con lettera d'intenti nella quale siano precisati:
 - indicazioni dello scopo del contributo e della struttura alla quale si vuole devolvere lo stesso;
 - eventuali obblighi dell'Università degli Studi di Bergamo, tenendo presente i limiti in tal senso previsti dal II comma del presente articolo;
 - indicazione esplicita della facoltà da parte dell'Università di pubblicare i risultati della ricerca a cui si contribuisce finanziariamente, senza alcun vincolo.
4. L'Università o la Struttura esprimeranno la volontà di accettare il contributo o con la stipula del contratto o con l'invio di una comunicazione.
5. La destinazione e la ripartizione del contributo deve essere effettuata sulla base dello schema riportato nell'Allegato C.
6. Per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con contributi esterni potranno essere conferiti incarichi a docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

da prestazioni a pagamento e cessione di risultati di ricerca

Articolo abrogato

**Articolo (14) 13
Contributi di ricerca**

Articolo 15

Quota di prelievo sui contributi di ricerca

1. Sui proventi di cui all'art. 14 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 10% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche, di cui il 1,5% va al Bilancio Universitario, 5% al Fondo Comune di Ateneo, il 3,5% al bilancio della struttura.

Articolo 16

Progetti finanziati da Enti esterni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati

1. Rientrano in questa tipologia le attività concernenti la realizzazione di progetti finanziati, a seguito di bando, da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati (es. Unione Europea, Regione Lombardia, Fondazioni ecc.).
2. Nella elaborazione del piano finanziario di detti progetti dovrà essere prevista una quota di spese generali in relazione ai costi di struttura (personale, spazi, utenze, ecc.).
3. A seguito della conclusione del progetto, dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Ente finanziatore nonché dell'incasso del relativo importo a saldo, il residuo rispetto alle spese dirette sostenute verrà ripartito tra bilancio dell'Università, bilancio della struttura di ricerca, personale docente e tecnico amministrativo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Con riferimento ai progetti di ricerca europei, viene destinata al Fondo comune di Ateneo una quota pari al 10% del residuo rispetto alle spese sostenute.

Articolo 17

Residui

1. La differenza tra le spese preventivate e quelle minori effettivamente sostenute,

Articolo (15) 14

Quota di prelievo sui contributi di ricerca

1. Sui proventi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 10% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche, di cui il 5% va al Bilancio Unico di Ateneo come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti e il 5% al Fondo Comune di Ateneo.
2. I prelievi di cui al comma 1. sono sempre applicati, salvo che sia vietato esplicitamente o non consentito dalla metodologia di rendicontazione o dal soggetto finanziatore.

Articolo (16) 15

Progetti finanziati da Enti esterni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati

Articolo (17) 16

Residui

nonché gli utili residui che dovessero risultare a seguito dell'applicazione della ripartizione di cui ai precedenti articoli, devono essere destinate alla struttura che ha eseguito la prestazione per spese correnti, in conto capitale o per spese di ricerca.

Articolo 18
Fondo Comune di Ateneo

1. L'importo collocato al Fondo Comune di Ateneo dovrà essere distribuito tra il personale tecnico-amministrativo, compreso il personale della categoria EP, con esclusione dei Dirigenti.
2. Il personale tecnico-amministrativo che collabora direttamente nella realizzazione dei progetti e che percepirà i compensi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, non parteciperà alla suddivisione degli importi del Fondo Comune di Ateneo.

Articolo 19
Norme finali e transitorie

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto di loro competenza.
2. I Direttori delle Strutture dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni per conto terzi con l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale della struttura.
3. Copia di tutti i contratti/convenzioni stipulati deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipulazione al competente ufficio dell'Amministrazione centrale, ai fini della gestione di un archivio dei contratti e delle convenzioni stipulati.

Allegati A, B, C.

Articolo (18) 17
Fondo Comune di Ateneo

Articolo (19) 18
Norme finali e transitorie


4. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	ALLEGATO A
---	-------------------

DIPARTIMENTO, CENTRO _____

SCHEMA PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI DI:
 RICERCA CONSULENZA DIDATTICA (barrare la voce che interessa)

Titolo:
 Responsabile:
 Committente:



- Personale che collabora (art. 4 Regolamento)
- Collaborazioni esterne
- Materiali di consumo
- Spese di viaggio e missioni del personale
- Altre spese correnti
Totale

(*) Per il calcolo delle due percentuali si ammette una detrazione a monte, per investimenti in attrezzature, al massimo fino al 30% dell'importo totale della convenzione/contratto; quindi:
 a) se tali investimenti sono inferiori o uguali al 30% dell'importo totale le percentuali si calcolano sull'importo NETTO;
 b) se tali investimenti sono superiori al 30% dell'importo totale le percentuali si calcolano sul 70% dell'importo TOTALE.
 Per il calcolo delle due percentuali si ammette una detrazione a monte per la stipula di sub-contratti con Enti pubblici o privati (sono escluse le persone fisiche) se l'importo del sub-contratto è superiore al 30% dell'importo totale; quindi:
 a) se l'importo del sub-contratto è inferiore al 30% le percentuali si calcolano sull'importo TOTALE del contratto principale;
 b) se l'importo del sub-contratto è uguale o superiore al 30% le percentuali si calcolano sull'importo del contratto principale AL NETTO del sub-contratto.

Approvato dal Consiglio di Dipartimento/Centro nella seduta del

IL DIRETTORE

PRESTAZIONI PER ANALISI, PROVE E TARATURE	ALLEGATO B
--	-------------------

DIPARTIMENTO, CENTRO _____

SCHEMA PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLA PRESTAZIONE PER ANALISI, PROVE E TARATURE



Tipologia della prestazione:

Responsabile:

Committente:

Importo TOTALE (IVA esclusa)

IVA []



Personale che collabora	
(Art. 4 del Regolamento)		
Collaborazioni esterne	
Spese in conto capitale	
Altre Spese correnti	
Totale	

Approvato dal Consiglio di Dipartimento/Centro nella seduta del


IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	ALLEGATO C
---	-------------------

DIPARTIMENTO, CENTRO _____

SCHEMA PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DA CONTRIBUTI DI RICERCA

Titolo:
 Responsabile:
 Committente:



- Collaborazioni interne ed esterne
- Spese di viaggio e missioni del personale
- Altre spese correnti
Totale	

(*) Per il calcolo delle due percentuali si ammette una detrazione a monte, per investimenti in attrezzature, al massimo fino al 30% dell'importo totale della convenzione/contratto; quindi:
 a) se tali investimenti sono inferiori o uguali al 30% dell'importo totale le percentuali si calcolano sull'importo NETTO;
 b) se tali investimenti sono superiori al 30% dell'importo totale le percentuali si calcolano sul 70% dell'importo TOTALE.
 Per il calcolo delle due percentuali si ammette una detrazione a monte per la stipula di sub-contratti con Enti pubblici o privati (sono escluse le persone fisiche) se l'importo del sub-contratto è superiore al 30% dell'importo totale; quindi:
 a) se l'importo del sub-contratto è inferiore al 30% le percentuali si calcolano sull'importo TOTALE del contratto principale;
 b) se l'importo del sub-contratto è uguale o superiore al 30% le percentuali si calcolano sull'importo del contratto principale AL NETTO del sub-contratto.

Approvato dal Consiglio di Dipartimento/Centro nella seduta del

IL DIRETTORE



Guardia di Finanza
COMANDO ACCADEMIA
Ufficio Addestramento e Studi

2° Servizio – Sezione Addestramento e Studi
Via Croviana, 120 – 00124 Roma Castelporziano – tel. 06.5102.2527 – fax 06.5102.2237
bg0200155p@pec.gdf.it

Università degli Studi di Bergamo

Presidio di Dipartimento di Scienze Aziendali, Ecor

PROT. N. 0002020/III/14

del 27/01/2014 ENTRATA



/115

OGGETTO: Laurea magistrale in “Giurisprudenza” per gli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza.

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
- Prof. Stefano Paleari **BERGAMO**

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
- Prof.ssa Cristina Messa **MILANO**

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR-
VERGATA
- Prof. Giuseppe Novelli **ROMA**

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento **ROMA**

ALL'ISPettorato per gli Istituti di Istruzione
GUARDIA DI FINANZA **ROMA**

Seguito nota nr. 176556/115 del 12 dicembre 2013.

^^^

1. Facendo seguito alla nota cui porgo riscontro invio, per ciascun Ateneo, la Convenzione firmata in originale dallo scrivente e dalle SS.VV. ed il relativo ordinamento didattico.

2. Per quanto sopra, l'Università degli Studi di Bergamo, come concordato, vorrà provvedere, di concerto con questo Istituto, all'inoltro della proposta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro i termini previsti.
3. Mi riservo di notiziare tempestivamente le SS.VV. all'esito della procedura suddetta per le successive incombenze.

IL COMANDANTE DELL'ACCADEMIA
(Gen.D. Giuseppe Zafarana)

Gen Giuseppe Zafarana

**CONVENZIONE PER
L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN CURRICULUM
PER LA FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01)**

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede in Bergamo, Via Salvecchio, n. 19, in persona del Rettore *pro – tempore*, Professor Stefano Paleari, nato a Milano il 24/01/1965, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto,

E

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale 12621570154, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, in persona del Rettore *pro – tempore*, Professoressa Maria Cristina Messa, nata a Monza (MB) il 08/10/1961, per la sua carica domiciliata presso la sede dell'Università ed autorizzata alla stipula del presente atto,

E

l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, s. n. c., in persona del Rettore *pro – tempore*, Professor Giuseppe Novelli, nato a Rossano(CS) il 27/02/1959, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto,

E

l'Accademia della Guardia di Finanza, con sede in Bergamo, Via dello Statuto, n. 21, in persona del Comandante, Generale di Divisione Giuseppe Zafarana, nato a Piacenza il 2 maggio 1963, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Accademia ed autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSE

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 25 novembre 2005, recante "*Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza*", come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2007;

VISTO il decreto interministeriale 25 settembre 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa le misure dei compensi per gli incarichi di insegnamento nei Reparti di istruzione della Guardia di Finanza;



CONSIDERATI i contenuti e le modalità di svolgimento del processo posto in essere dall'Accademia della Guardia di Finanza per formare i futuri ufficiali del Corpo,

TENUTO CONTO che le parti collaborano dall'a. a. 2001/02 per l'attivazione del corso di laurea interateneo in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*", appartenente alla Classe DS/1 attivato dall'Università degli studi di Bergamo e dall'Università degli Studi di Milano "Bicocca" e del corso di laurea specialistica in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*" attivato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", appartenente alla Classe DS/1;

RILEVATO che gli obiettivi formativi specifici richiesti agli Ufficiali della Guardia di Finanza sono coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe LMG/01,


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

1. Nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, le Università convenzionate e l'Accademia convengono di formalizzare il loro rapporto di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori disciplinari di comune interesse, secondo le linee di sviluppo indicate negli articoli seguenti.
2. I settori di collaborazione sono:
 - a. curriculum interateneo per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza", attivato dall'anno accademico 2014/15 dagli Atenei convenzionati;
 - b. iniziative congiunte di carattere didattico, formativo, culturale e di ricerca;
 - c. annualità ad esaurimento del corso di laurea interateneo in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*", disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 20.12.2001 dalle Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dall'Accademia della Guardia di Finanza.

Articolo 2 (Corso di laurea magistrale in "Giurisprudenza")

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 270/2004, le Università convenzionate, a partire dall'anno accademico 2014/15, istituiscono, attivano e gestiscono congiuntamente il



curriculum per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG/01.

2. Il curriculum è interateneo e afferisce alle seguenti strutture didattico-scientifiche:
 - a. Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo (di riferimento);
 - b. Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata";
 - c. Dipartimento dei Sistemi giuridici e Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali dell'Università di Milano "Bicocca".
3. Sono annualmente iscritti al curriculum per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza del corso di laurea magistrale in "Giurisprudenza" gli Allievi Ufficiali che accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia.

Articolo 3 (Sede amministrativa)

1. Il corso di laurea magistrale ha sede amministrativa presso l'Università degli studi di Bergamo la quale provvede all'assolvimento dei relativi adempimenti amministrativi, compresa la gestione della carriera degli studenti.
2. La programmazione, la pianificazione e la gestione del corso è assolta d'intesa con l'Accademia.

Articolo 4 (Ordinamento didattico e organizzazione delle attività formative)

1. Sono definiti di concerto tra le Università convenzionate e l'Accademia:
 - a. l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale al fine di consentire l'attivazione del curriculum per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza ed eventuali sue successive modifiche;
 - b. il calendario delle attività del corso, fermo restando che l'Accademia provvede alla programmazione complessiva ed al coordinamento di tutte le attività didattiche e formative rivolte ai propri frequentatori;
 - c. le forme di accertamento e di valutazione del profitto dei singoli insegnamenti, nonché i criteri di composizione e nomina delle commissioni di esame.
2. Le attività didattiche e formative destinate ai frequentatori dell'Accademia si svolgono, di norma, nei locali, laboratori e strutture dell'Istituto, il quale pone a disposizione tutti gli strumenti didattici di cui è dotato.

Handwritten signature

Articolo 5 (Organi e competenze)

1. Gli organi competenti per la gestione del curriculum sono quelli individuati dall'Università degli studi di Bergamo e dalle sedi consorziate.
2. Al fine di un miglior coordinamento tra le Università convenzionate e l'Accademia è prevista l'istituzione di un Comitato Direttivo del curriculum con la funzione di esprimere indicazioni in ordine alle linee generali della organizzazione del curriculum, del piano di studio, della copertura degli insegnamenti e della carriera degli studenti.
3. Il Comitato Direttivo del curriculum è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università convenzionate e dal Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza, o da un suo delegato, che lo presiede.
4. Il Comitato è di norma convocato presso la sede dell'Accademia della Guardia di Finanza, delibera a maggioranza dei membri e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria sono assolte dal Comando Accademia.
5. Il Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza è invitato a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento/Consigli di studio quando sono poste all'ordine del giorno questioni inerenti al curriculum oggetto della presente convenzione.

Articolo 6 (Docenza)

1. La copertura degli insegnamenti previsti dal curriculum è garantita in via prioritaria dalle Università convenzionate, che di norma ne affidano la titolarità a propri docenti di ruolo. Ai fini dell'accreditamento periodico del Corso gli Atenei convenzionati mettono a disposizione i propri docenti di I, II fascia o ricercatori, in numero e tipologia adeguati a soddisfare il requisito di docenza di cui al DM 47/2013. I docenti di riferimento devono avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa/modulo all'interno del curriculum.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere altresì assegnati mediante contratti, affidamenti a docenti universitari di ruolo di Università non convenzionate, nonché, considerati gli obiettivi formativi cui tende l'Accademia, a Ufficiali della Guardia di Finanza particolarmente qualificati, indicati dall'Accademia alle Università prima dell'inizio dell'anno accademico.
3. Gli insegnamenti e le altre attività formative necessarie per l'acquisizione di conoscenze teoriche e competenze tecnico – professionali sono impartiti da docenti ed esperti militari di adeguata competenza didattica e scientifica, anch'essi indicati dall'Accademia alle Università prima dell'inizio dell'anno accademico.



Articolo 7
(Programmi degli insegnamenti)

1. I programmi degli insegnamenti impartiti ai frequentatori dell'Accademia sono definiti con riferimento agli obiettivi formativi specifici del curriculum avuto riguardo ai compiti istituzionali demandati al Corpo della Guardia di Finanza ed all'unitarietà del processo formativo realizzato dall'Accademia.
2. I programmi didattici degli insegnamenti tecnico – professionali sono predisposti dall'Accademia e comunicati alle Università convenzionate prima dell'inizio dell'anno accademico.
3. La coerenza del programma degli insegnamenti con gli obiettivi specifici è verificata dal Comitato Direttivo del Corso.

Articolo 8
(Titolo di studio)

1. Al positivo esito del percorso di studi è rilasciato, congiuntamente dalle Università degli Studi di Bergamo, Milano "Bicocca" e Roma "Tor Vergata", il titolo di laurea magistrale in "Giurisprudenza" a ciclo unico, Classe LMG/01.

Articolo 9
(Rapporti economici)

1. L'importo dovuto dall'Accademia della Guardia di Finanza per l'iscrizione degli Ufficiali al corso oggetto della presente convenzione è determinato in € 1.300,00 per gli a. a. 2014/2019.
2. Sono a carico delle Università convenzionate i compensi dovuti ai docenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. I compensi dovuti ai docenti di cui all'articolo 6, comma 3, sono a carico dell'Accademia nella misura indicata dalla normativa vigente in materia.
4. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo è dall'Accademia versato all'Università sede amministrativa del corso di laurea magistrale, che provvede al pagamento degli affidamenti ai propri docenti ed agli insegnanti esterni e versa alle altre Università convenzionate l'importo per il pagamento dei docenti di queste ultime.

Articolo 10
(Collaborazioni)

1. Ciascuna delle Istituzioni firmatarie della presente convenzione garantisce, secondo modalità da stabilire d'intesa in relazione alle singole, specifiche esigenze, l'accesso alle proprie strutture didattiche da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti delle altre Istituzioni.



2. Sono promosse, d'intesa tra le Istituzioni convenzionate, iniziative a carattere didattico-culturale e attività di studio, seminariali e di ricerca.
3. E' assicurata l'effettuazione di specifica attività di ricevimento e assistenza da parte dei docenti nei confronti dei frequentatori dei corsi che si tengono presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Previ accordi tra l'Accademia e le Università possono essere previste forme di tutoraggio per guidare i frequentatori nel corso del loro iter formativo.

Articolo 11 (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha validità di cinque anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2014/15, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro l'inizio del nuovo anno accademico, con effetto dall'anno accademico successivo a quest'ultimo.
2. In caso di disdetta le parti si impegnano a portare a compimento i cicli di studio già attivati.
3. Le parti possono concordare il rinnovo della convenzione attraverso scambio di comunicazioni.

Articolo 12 (Spese di registrazione e bollo)

1. La presente convenzione, redatta in cinque copie, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di bollo sono a carico dell'Accademia della Guardia di Finanza.
3. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13 (Privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 14 (Sottoscrizione)

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, i contraenti provvederanno alla sottoscrizione del presente atto anche con firma digitale.

Handwritten initials: d < P

**Articolo 15
(Normativa di riferimento)**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia.

**Articolo 16
(Foro competente)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bergamo (della sede amministrativa del Corso).

Bergamo, 23 GEN. 2014

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)**

Stefano Paleari

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO "BICOCCA"
IL RETTORE
(Prof.ssa Maria Cristina Messa)**

M. C. Messa

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE
(Prof. Giuseppe Novelli)**

Giuseppe Novelli

**PER L'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE
(Gen. D. Giuseppe Zafarana)**

Gen. D. Giuseppe Zafarana

**ORDINAMENTO DIDATTICO CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN "GIURISPRUDENZA"
PER UFFICIALI GUARDIA DI FINANZA**

Università

Università degli Studi di Bergamo

Classe di laurea

L – MG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Nome del corso

Giurisprudenza

Dipartimento del corso

Giurisprudenza

Sito del corso

Atenei in convenzione (convenzione del _____)

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Università degli Studi di Roma – Tor Vergata

Obiettivi formativi qualificanti della classe

L – MG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio – economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni

internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico – disciplinari di cui in tabella e attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; a tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite;
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post- laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari;
 - b. della deontologia professionale, della logica e dell'argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica;
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo

Il corso di laurea magistrale in "Giurisprudenza" disciplinato dal presente ordinamento didattico è rivolto alla figura professionale dell'ufficiale della Guardia di Finanza.

Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione completa ed equilibrata, caratterizzata da un armonico bilanciamento tra i profili culturali e quelli tecnico – professionali, così da formare operatori giuridici qualificati per un proficuo impiego nell'attività di polizia economico – finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea.

Con queste premesse, il percorso previsto si propone di trasmettere:

- capacità di interpretare le norme per la soluzione di problemi anche ad elevata complessità;
- solide coordinate storico – sistematiche;
- robuste basi teoriche, con riferimento sia all'area giuridica che a quelle economica ed aziendalistica;
- consapevolezza della collocazione del diritto nazionale, nel panorama europeo ed internazionale, anche con specifico riferimento alle norme tributarie;

- conoscenze e capacità nel peculiare segmento della tutela del bilancio pubblico e con riferimento all'ambito della gestione di risorse di diversa natura. Ciò anche facendo ricorso a esperienze di tirocinio pratico;
- competenze linguistiche e informatiche.

Più in particolare, sono attesi i seguenti risultati di apprendimento, distinti per area.

Conoscenza e capacità di comprensione

Attraverso lezioni frontali, esercitazioni e studi di casi, i laureati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione estese ed approfondite di temi, nozioni e concetti giuridici funzionali al futuro inserimento nell'ambito lavorativo proprio di un operatore di polizia chiamato a svolgere la propria funzione nel settore economico e finanziario. Il livello di conoscenza raggiunto deve in ogni caso consentire ai laureati, anche attraverso l'indagine di ogni genere di fonte (tra le quali la letteratura scientifica, anche straniera, e le riviste specializzate), non solo di assimilare e comprendere i temi d'avanguardia e di specialità dell'ambito giuridico ma anche di maturare processi di elaborazione e di sviluppo di idee originali – ed anche innovative - frutto di un approccio sistematico e critico alle discipline oggetto di studio.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

I laureati devono essere in grado di applicare le conoscenze acquisite per affrontare con professionalità ed autonomia tutte le questioni giuridiche da affrontare nell'esercizio dell'attività che in ambito istituzionale sarà loro demandata. Considerato il dinamico contesto esterno in cui essi saranno chiamati ad esplicare le loro funzioni, ai laureati è chiesto di essere in grado di affrontare e risolvere, soprattutto in chiave applicativa, i profili problematici che dovessero presentarsi nell'esame di tematiche *innovative*, perchè non ancora oggetto di adeguata trattazione da parte della letteratura scientifica, e *interdisciplinari*, in quanto trasversali rispetto a più segmenti di intervento istituzionale.

Le attività formative, consistenti in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e tirocini, ricercheranno costantemente il collegamento con le situazioni reali conosciute e con i prevedibili scenari evolutivi, di modo da far cogliere le interconnessioni tra diversi settori di intervento istituzionale e integrare così le conoscenze con la capacità di organizzare e svolgere attività che esplichino al tempo stesso efficacia in tutti gli ambiti interessati.

Autonomia di giudizio

I laureati magistrali avranno sviluppato la capacità di analisi del posizionamento strategico dell'Istituzione e di raccolta ed interpretazione di dati, anche limitati ed incompleti, per essere in grado di assumere decisioni ed operare con autonomia e autorevolezza in ambito organizzativo, dirigendo *team* di lavoro. In questo contesto, essi avranno sviluppato la capacità di formulare una valutazione critica delle proprie azioni e responsabilità, sia interne all'Istituzione che esterne.

Ciascuna attività formativa sarà organizzata secondo uno schema che accomuna alla necessaria conoscenza teorica l'altrettanto indispensabile applicazione delle nozioni alla realtà nella quale il laureato sarà inserito al termine del percorso di studi, con ciò favorendo lo sviluppo, in modo autonomo, delle capacità decisionali e di giudizio. Pertanto,

Attività di base

Ambito disciplinare	Settore	CFU	CFU MINIMI
Storico – giuridico	IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità	28	28
	IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno	15	15
Filosofico – giuridico	IUS/20 – Filosofia del diritto	25	25
Privatistico	IUS/01 – Diritto privato	18	18
	IUS/08 – Diritto costituzionale		
Costituzionalistico	IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico	86	86
	TOTALE ATTIVITA' DI BASE		

Attività caratterizzanti

Ambito disciplinare	Settore	CFU	CFU MINIMI
Penalistico	IUS/17 – Diritto penale	15	15
	IUS/04 – Diritto commerciale	15	15
Commercialistico	SECS P/01 – Economia politica	15	15
	IUS/12 – Diritto tributario		
Economico – pubblicistico	IUS/02 – Diritto privato comparato	9	9
	IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea	9	9
Comparatistico	IUS/10 – Diritto amministrativo	18	18
Comunitaristico	IUS/13 – Diritto internazionale	9	9
Amministrativistico	IUS/15 – Diritto processuale civile	14	14
Internazionalistico	IUS/16 – Diritto processuale penale	14	14
Processual civilistico	IUS/07 – Diritto del lavoro	12	12
Processual penalistico	TOTALE ATTIVITA' CARATTERIZZANTI	130	130
Laburistico			

Attività di sede e altre

Ambito disciplinare	Settore	CFU	CFU MINIMI
Attività affini o integrative	IUS/17 – Diritto penale	6	
	SECS P/03 – Scienza delle finanze	6	
	SECS P/07 – Economia aziendale	12	
	IUS/12 – Diritto tributario	8	
	TOTALE ATTIVITA' AFFINI O INTEGRATIVE	32	
Attività a scelta dello studente		24	20
Attività per la prova finale		20	
Attività per la conoscenza di una lingua straniera		6	
Ulteriori attività formative		2	
TOTALE ULTERIORI ATTIVITA'		84	

TOTALE CREDITI

300

CONVENZIONE PER L'ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON IL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO in persona della Presidente Avv. Francesca Pierantoni

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Remo Morzenti Pellegrini

VISTI

- L'art. 40 della Legge 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense, da ora L.P.);
- L'art. 41 della medesima legge ed in particolare il comma 6, lettera d, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- L'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/03/2016 n. 70;

CONSIDERATO

- Che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Che nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta da CNF e Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e scienze giuridiche del 24.02.17, è necessario predisporre una regolamentazione idonea ad applicarla al fine di rendere effettiva la previsione del predetto articolo 41, comma 6, lettera d, ed acconsentirne l'applicazione da parte dell'Università - Dipartimento di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, Legge 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, attivo presso l'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza (da qui in poi "l'Università") e le modalità di svolgimento di tale semestre, individuando altresì i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

Art. 2 - Anticipazione del tirocinio

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, ha la facoltà di anticipare, in costanza degli

studi universitari, un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea. Il semestre deve essere interamente svolto prima della laurea.

2. Può chiedere l'anticipazione del tirocinio lo studente che sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea e che abbia superato i seguenti esami: Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione Europea (IUS/14), Istituzioni di diritto privato (IUS/01), Istituzioni di diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Istituzioni di processuale penale (IUS/16) e Diritto amministrativo (IUS/10).
3. Per il proficuo svolgimento del semestre di tirocinio, il Consiglio di corso di studio riconosce 6 cfu;
4. Ai fini del riconoscimento per il praticantato, lo studente deve comunque laurearsi entro 1 anno dal termine del tirocinio anticipato.

Art. 3 - Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.P., è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed è altresì corredata: A) dell'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 commi 1 e 2, della presente Convenzione; B) dell'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, il quale deve essere iscritto presso l'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bergamo; C) dell'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento; D) del progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente dell'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'iscrizione all'apposito Registro entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, salva la richiesta di integrazioni dell'istanza, che sospende detto termine finché gli approfondimenti o i documenti richiesti non perverranno al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore a settimana secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d.
2. Il tutor accademico vigila sull'andamento della pratica anticipata attraverso colloqui con lo studente a cadenza almeno bimestrale.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di 20, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.M.70/16 e dal Regolamento del COA.

5. D'intesa tra il professionista ed il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.
6. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti (oltre che nel caso previsto dall'art. 1, comma 4 della presente Convenzione) quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
7. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della L.P. il tirocinio del praticante studente non determina il diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
8. Nel periodo di tirocinio il praticante studente è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'art. 42 della L.P., ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.
9. Per il conseguimento della compiuta pratica almeno un semestre, successivo all'anticipazione regolata dalla presente convenzione, deve essere in ogni caso svolto presso un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati o presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.41 comma 7 della L.247/12.

Art. 5 - Relazione finale

1. Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal direttore del dipartimento.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore di Dipartimento comporta l'assegnazione dei CFU di cui all'art. 2 comma 3 della presente convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17 comma 7 della L. 247/12.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Ordine degli Avvocati di Bergamo in persona della Presidente

Università degli Studi di Bergamo in persona del Rettore

CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
E
ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS

TRA

Università degli Studi di Bergamo, nel seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, via Salvecchio 19, rappresentata dal Magnifico Rettore professor Remo Morzenti Pellegrini,

E

Associazione Diakonia ONLUS, nel seguito denominata Associazione, codice fiscale 95019860162, con sede legale in Bergamo, via Conventino 8, rappresentata dal presidente mons. Vittorio Nozza,

PREMESSO CHE:

Università ha tra i suoi scopi:

1. fornire consulenza scientifica sui diversi aspetti del fenomeno migratorio;
2. attuare iniziative di aggiornamento, di formazione e organizzare convegni o seminari di studio, rivolti ad operatori pubblici o del privato sociale, sia autonomamente che su committenza di enti pubblici o privati;
3. promuovere o aderire a specifici progetti di ricerca commissionati da enti e istituzioni o da altri soggetti pubblici e privati;
4. strutturare e operare la valutazione di progetti su temi inerenti migrazioni, integrazione e intercultura;
5. promuovere attività scientifiche in questi settori: formazione alle relazioni interculturali, sviluppo della convivenza sociale, dialogo tra le culture, integrazione degli immigrati, educazione alla cittadinanza, cooperazione in campo sociale e della disabilità;
6. facilitare l'empowerment della società civile;

Associazione realizza le opere della Caritas diocesana bergamasca che, in sinergia con gli altri organismi della Chiesa, le persone e le organizzazioni che ne condividono le finalità,

1. intende coinvolgere e stimolare attivamente la comunità alla costruzione di una società più giusta ed equa, con particolare attenzione agli ultimi, singoli e gruppi in situazione di fragilità, per il bene integrale dell'uomo;
2. opera nel campo della formazione e della promozione della cultura, della beneficenza, della tutela dei diritti civili e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
3. tra le sue attività ha lo sviluppo di *Fileo*, un progetto della Chiesa di Bergamo (Caritas Diocesana, ufficio per la pastorale dei migranti, centro missionario diocesano) e della Fondazione Adriano Bernareggi che ha la finalità di approfondire e lasciarsi provocare dalla mobilità umana e dai processi

di integrazione interculturale per sensibilizzare e promuovere l'incontro e l'intreccio delle diverse confessioni, religioni e culture, abitare lo stesso territorio nella reciprocità e costruire un futuro condiviso, prendendo ispirazione dallo spirito della tradizione benedettina.

4. si propone di divenire punto di riferimento e di confronto per gli enti e i soggetti pubblici o privati della provincia e della regione che lavorano su questi temi.

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dai competenti Organi dell'Università degli Studi di Bergamo e di Associazione Diakonia ONLUS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

Università degli Studi di Bergamo e Associazione Diakonia ONLUS si propongono di avviare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di attività di formazione e didattica, di studi e ricerche specifiche, consulenze, eventi ed iniziative/progetti a carattere scientifico/culturale nei seguenti settori:

- approfondire il tema della mobilità umana e dei processi di integrazione interculturale per sensibilizzare e promuovere l'incontro e l'intreccio delle diverse confessioni, religioni e culture, abitare lo stesso territorio nella reciprocità e costruire un futuro condiviso, prendendo ispirazione dallo spirito della tradizione benedettina.
- incrementare lo studio dell'influenza sulle culture delle diverse confessioni cristiane e delle altre religioni, nella consapevolezza del ruolo chiave che esse occupano nella costruzione di una società plurale; curare sessioni di studio e offrire strumenti di ricerca scientifica al fine di sviluppare competenze, offrire consulenze e fornire metodologie multiple di ricerca pratica e teorica utili al mondo ecclesiale, civile e istituzionale, ma anche produttivo;
- progettazione e realizzazione di attività formative e animative finalizzate a potenziare il sapere - saper fare - saper essere relativi alla mobilità umana, alla comunicazione interculturale e ai processi di integrazioni possibili;
- percorsi di stage, service learning e volontariato in Italia e/o all'estero per arricchire e completare i curricula formativi di studenti e collaboratori;
- collaborazioni di altro tipo nella realizzazione di progetti di intervento, corsi di studio, seminari/workshop, laboratori, master, nell'ambito delle discipline inerenti la mobilità umana e l'intercultura.

Articolo 2 - Formazione, didattica e eventi

Nell'ambito individuato al precedente art. 1, Università degli Studi di Bergamo e Associazione Diakonia ONLUS si impegnano a favorire la collaborazione reciproca nella realizzazione di attività di formazione , didattica, ed eventi quali, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- stage, viaggi e tirocini;
- esercitazioni;
- visite didattiche;

- tesi, progetti ed elaborati di laurea, anche nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca;
- attività e corsi di formazione post-diploma e post-laurea;
- conferenze, dibattiti e seminari;
- laboratori e workshop;
- percorsi e iniziative di formazione ed educazione anche non formale.

Articolo 3 - Studi, ricerche e consulenze

Università degli Studi di Bergamo e Associazione si impegnano, inoltre, a favorire la collaborazione reciproca in attività scientifiche relative al settore individuato al precedente art. 1 quali, ad esempio:

- studi e ricerche su progetti specifici;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi e progetti specifici;
- partecipazione congiunta a bandi, programmi e progetti finalizzati di ricerca e sviluppo nell'ambito della mobilità umana, dell'intercultura e del rapporto tra le religioni e le culture;
- attività di ricerca affidate da Associazione a Università degli Studi di Bergamo;

Associazione si rende disponibile, sulla base di finanziamenti ottenuti da organismi pubblici o privati a tale scopo:

- 1) ad istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
- 2) a supportare percorsi di ricerca e documentazione scientifica di studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi e volontari;
- 3) a far circolare informazioni e materiali relativi ad attività poste in essere da Università degli Studi di Bergamo nell'ambito della mobilità umana, dell'intercultura e del rapporto tra le religioni e le culture.

Articolo 4 - Accordi attuativi

Le parti concorderanno in specifici accordi scritti, attuativi della presente convenzione, anche in forma di corrispondenza, i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. Allo stesso modo verranno definite eventuali iniziative di divulgazione e pubblicazione dei risultati raggiunti.

Articolo 5 - referenti della convenzione quadro

Il referente dell'Università degli Studi di Bergamo sarà membro del Comitato scientifico del Centro Fileo ove concorrerà alla definizione delle scelte programmatiche e indirizzo dello stesso.

La sostituzione del referente della suddetta convenzione e membro in seno al Comitato scientifico potrà avvenire per iniziativa delle parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del Presidente di Associazione Diakonia ONLUS.

Articolo 6 - Rapporti tra le parti

Le parti s'impegnano reciprocamente a mettere a disposizione attrezzature, strutture, spazi e competenze scientifiche e tecniche con le modalità previste dal precedente art. 4.

Qualora necessario, ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle diverse iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla data di stipula.

Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 8 – Informazione sul trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale.

Articolo 9 - Registrazione

Il presente atto, che concerne esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione, non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R 131 del 26/04/1986. Tutte le spese relative saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, _____

Università degli Studi di Bergamo

Il Magnifico Rettore

Remo Morzenti Pellegrini

Associazione Diakonia ONLUS

Il Presidente

Mons. Vittorio Nozza

**Academic Exchange Agreement
between
University of Bergamo and Kanagawa University (Draft)**

In accordance with their mutual interest in matters of cooperation and exchange, University of Bergamo and Kanagawa University of Japan shall conclude this agreement on the matters below to promote development in academic areas:

- (1) Exchange of students.
- (2) Exchange of faculty and researchers.
- (3) Joint research and project activities.
- (4) Exchange of academic materials and other information.

The terms and conditions of the exchange programs as well as related activities mentioned above shall be decided upon mutual consultation between the parties hereto based on this basic agreement and other agreements stipulated in the memorandum.

This agreement shall be executed in English, with two copies, one copy kept at each university.

The term of this agreement shall be five years from the date of execution, and said term shall be extended for successive period(s) of five years, by mutual written consent.

For and on behalf of
University of Bergamo

Kanagawa University

Signed:

Dr. Remo Morzenti Pellegrini
President

Signed:

Dr. Yoshio Kaneko
President

Date:

Date:

**Memorandum on Student Exchange
between
University of Bergamo and Kanagawa University (Draft)**

1. Definition of Student Exchange

- 1.1 Unless otherwise stipulated, in this agreement, “student exchange” shall refer to the exchange of the same number of students between the universities, and “exchange students” shall refer to students who participate in the student exchange program based on the agreement. In addition, “home university” shall refer to the university from which an exchange student is scheduled to graduate, and “host university” shall refer to the university that has agreed to receive an exchange student.
- 1.2 The term of student exchange shall be one academic year or one semester (half-year).
- 1.3 Both universities may, upon mutual agreement, exchange up to 1 exchange students per academic year; however, in the event a university decides to assign students for a semester (half-year), it may assign up to 2 students.
- 1.4 Both universities shall confirm every three years for any imbalance in the number of exchange students assigned based on this Memorandum, and strive to maintain a balance in the number of students exchanged.
- 1.5 If one or both universities have difficulty sending exchange students for one academic year or one semester, a certain number of students can be sent to the *Italian Language Intensive Course* and/or *Summer School* at University of Bergamo or the Kanagawa University Japanese Language and Culture Program. The number of students accepted in those programs is three (3) to one (1) exchange student for one academic year. When fewer than the maximum number of students attend the programs, the remainder will be transferred to the following year. The host university providing the program will waive the regular program fee and application fee for the participating students from the home university. Students participating in those programs will be responsible for roundtrip airfare, accommodation, insurance, and all miscellaneous expenses not specifically covered by the regular program fee.

2. Qualifications and Selection of Exchange Students

- 2.1 Students of either university must have completed at least one year for undergraduate studies or one semester for graduate school of studies at their home university to be considered for student exchange.
- 2.2 The home university shall select and nominate exchange student candidates, but the host university shall reserve the right to make final approval on their acceptance.

3. Duties of Exchange Students

- 3.1 Exchange students shall comply with the laws of the host country, and the regulations, procedures, etc., of the host university.
- 3.2 The host university shall waive the tuition fee of exchange students, but each exchange student shall pay tuition to their home university.

3.3 Each exchange student shall pay personal expenses incurred during the term of their student exchange such as lodging expenses at the facility, etc., where they reside, meal expenses, travel expenses, health insurance premiums, and textbook expenses.

4. Responsibilities of the Universities

4.1 An exchange student shall take classes provided by the host university in the host country. Selection of classes and prerequisites for classes shall conform to those for regular students at the host university.

4.2 When student exchange is completed, the host university shall evaluate each exchange student's grades in the classes they took during the student exchange and report the same to the home university. Accreditation of the grades and units completed shall be performed by each home university.

4.3 Prior to receiving exchange students, each university shall perform the following to support exchange students on and off the campus:

- (a) Supply reference materials prior to departure and hold orientation after arrival.
- (b) Provide documents and information required for obtaining an official permission to stay or a visa.
- (c) If requested, referral to appropriate lodging facility.
- (d) Implementing support by student tutor.
- (e) Specification of contact concerning the student exchange.

5. Management of Student Exchange

5.1 Student exchange shall be managed by the International Office of University of Bergamo, and the International Center of Kanagawa University.

5.2 This Memorandum may be amended upon agreement by both parties hereto.

5.3 Either university may terminate this Memorandum by notifying the other university thereof six months in advance; provided, however, if any exchange student is present at either university, then both universities shall cooperate to protect the interests of the exchange student.

5.4 The term of this Memorandum shall be five years from the date of execution, and said term shall be extended for successive period(s) of five years each, by written notice.

For and on behalf of

University of xxxxx

Kanagawa University

Signed:

Dr. xxxxxx

President

Signed:

Dr. Yoshio Kaneko

President

Date:

Date:

AGREEMENT OF COOPERATION

between

Università degli studi di Bergamo

and

Kwansei Gakuin University

The Università degli studi di Bergamo and Kwansei Gakuin University, wishing to enhance relations between the two institutions and to develop academic and cultural interchange in the areas of education, research, and other activities, agree to cooperate and work together toward the internationalization of higher education.

The areas of cooperation will include any program offered at either institution which is felt to be desirable and feasible for the development and strengthening of cooperative relationships between the two institutions. However, any specific program shall be subject to mutual consent, availability of funds, and approval of each institution.

Such programs may include:

- a. Exchange of faculty members
- b. Exchange of students
- c. Exchange of research materials
- d. Joint research projects
- e. Joint conferences
- f. Joint cultural programs

The terms of such mutual assistance and cooperation shall be discussed and agreed upon in writing by the appropriate responsible officers of both parties prior to the initiation of any particular program or activity.

This agreement shall be effective upon approval by both institutions and shall remain in effect for an initial period of five (5) years. Thereafter it shall be renewed from year to year by written notice; however, after the initial period either institution may terminate the agreement at the end of a given year by giving six (6) months' notice in writing of such intent.

Osamu Murata

President

Kwansei Gakuin University

Date: _____

Remo Morzenti Pellegrini

Rector

Università degli studi di Bergamo

Date: _____

Student Exchange Memorandum

In order to implement a program of student exchange between Università degli studi di Bergamo (hereinafter referred to as University of Bergamo), Italy, and Kwansei Gakuin University (hereinafter referred to as KGU), Japan, the two institutions hereby agree as follows:

1. KGU and the University of Bergamo hereby agree to commence student exchange for undergraduate and graduate students in the year 2020/2021.
2. The exchange program shall be administered through the International Office at the University of Bergamo, and the Center for International Education and Cooperation at KGU.
3. In principle, each institution may send annually up to two (2) undergraduate or graduate students for a full academic year or four (4) students for one semester. However, this number may vary in any given year, provided a balance of exchanges is obtained over the term of the agreement. The normal exchange period shall be one year or one semester.
4. The designated student(s) must have completed at least one year of study at the home institution before beginning the exchange period, and have demonstrated academic achievement high enough to indicate an ability to successfully complete the exchange experience. In all cases students must meet both the specified English language and academic requirements for the courses which they have selected. While students nominated by the home institution will normally be accepted by the host institution for exchange, the host institution retains the right to review the nominated students and to make final decisions concerning admission.
5. Each host institution will issue appropriate documents for visa purposes in accordance with current laws, although it is the responsibility of the individual student(s) to obtain a visa in a timely manner.
6. The academic year at KGU is September to January (Fall Semester) and April to July (Spring Semester), with a Winter Intensive Period from mid-February to mid-March. For the University of Bergamo the academic year is September to February (Semester 1) and February to July (Semester 2). The University of Bergamo students may not enroll in Kwansei Gakuin University's Winter Intensive Period unless they first enroll in the Fall Semester and plan also to enroll in the Spring Semester.

7. Students from the University of Bergamo may enroll in regular courses and/or the Contemporary Japan Program courses offered by KGU. Students from KGU may choose courses from the full range of courses available at the University of Bergamo, provided the students satisfy the individual course prerequisites and space is available.
8. KGU students who wish to apply for the exchange program in the University of Bergamo will be required to meet the requirements for English or Italian language proficiency in order to be able to register for academic courses in the University of Bergamo. The English minimum requirement is: TOEFL iBT of 72; TOEFL ITP of 527; IELTS of 5.5; or the equivalent in other approved tests, or the recommendation of their academic advisor. The Italian minimum requirement is B2. The University of Bergamo students who wish to register for courses taught in English at KGU must have the minimum TOEFL iBT score of 71 or the equivalent in other tests, or the recommendation of their academic advisor.
9. KGU requires the University of Bergamo students who wish to enroll in the Japanese Language Track to be able to read, write, and pronounce the Japanese syllabary (hiragana and katakana) by the commencement of the exchange program.
10. The University of Bergamo students who wish to register for regular courses taught in Japanese must be able to submit proof of having passed Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 before arriving in Japan, or pass the Regular Course Aptitude Test (JLPT N1 equivalent) upon arrival in Japan.
11. The International Office of the University of Bergamo will forward to KGU each year by April 15 for fall admission, or November 15 for spring admission, a list of the students nominated for exchange, together with appropriate documents as required by KGU. KGU will inform the University of Bergamo of the final admission decision as soon as possible.
12. The Center for International Education and Cooperation of KGU will forward to the University of Bergamo each year by May 15 for Semester 1, or October 15 for Semester 2 admission, a list of students nominated for the exchange program, together with all appropriate documents as required by the University of Bergamo. The University of Bergamo will inform KGU of the final admission decision as soon as possible.
13. Any academic credit that the student receives from the host institution will be reported to the home institution and may be transferred in accordance with the appropriate regulations of the home institution. The participating students shall pay normal tuition and fees to their home institution, in accordance with that institution's policies. Neither institution shall make charges

upon the other or upon the incoming exchange students for tuition or application fees.

14. The participating students shall be personally responsible for the costs of accommodation, meals, books, transportation, insurance designated by host institution, medical care, passports, visas, and all other personal expenses.
15. Students from the University of Bergamo are required to enter in Japanese National Health Insurance according to government regulations, and fire and personal liability insurance as designated by KGU.
16. Each host institution will assume responsibility for ~~offering~~ assisting in finding appropriate accommodation to exchange students, provided that all application documents have been received by the designated deadline.
17. Upon completion of studies at the host institution, the participating students must return to the home institution without fail. No extension of stay shall be authorized unless otherwise specified by the home institution.
18. This exchange agreement shall remain in effect for an initial period of five (5) years. Thereafter it will be renewed from year to year by written notice. However, either party may terminate this agreement at any time by giving at least twelve (12) months' written notice to the other party, effective at the end of the term for which current participants are enrolled in the exchange program.

Osamu Murata
President
Kwansei Gakuin University

Date: _____

Remo Morzenti Pellegrini
Rector
Università degli studi di Bergamo

Date: _____



Allegato al punto 8.6 Nr. 1

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITY OF BERGAMO, ITALY
AND
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN**

University of Bergamo, Bergamo, Italy, (hereafter referred to as “UniBG”) and Nanzan University, Nagoya, Japan (hereafter referred to as “NU”) enter into this Memorandum of Understanding (“MOU”) for the purpose of strengthening, expanding and enriching cooperation in higher education that will make collaborative programs and activities possible. UniBG and NU are referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties.”

Collaborative programs and activities may include the following:

- Exchange of faculty for teaching, including joint research and development projects
- Exchange of students
- Exchange of research output and materials in fields of mutual interest; and,
- Participation in joint international conferences, seminars, lectures, various forms of faculty training and development, and similar academic meetings.

The specific terms of this MOU do not preclude the development of future collaborative ventures or projects not mentioned in this document.

This MOU implies that activities to be started in order to realize the aforementioned objectives shall be determined in each case through a particular Supplemental Agreement in accordance with the rules and regulations of each Party, and subject to available funding sources on the part of each of the two Parties. Each Supplemental Agreement will be appended to this MOU as a schedule, and the terms of the Supplemental Agreement will control the administration of the activity described. To the extent that the MOU and the Supplemental Agreement are ever determined to be inconsistent, the language of the Supplemental Agreement shall be deemed controlling for the purposes of the activity described in that Supplemental Agreement.



Representatives of the Parties to this MOU shall consult each other at periodic intervals to review the implementation of collaborative programs and to propose other mutually beneficial programs. Any amendment or modification of the terms in this MOU shall be done only by means of a written agreement signed by both Parties.

This MOU shall become effective on the day both Parties have signed the document and shall remain in effect for five (5) years from that date or until terminated in writing by the Parties hereto, whichever shall come first. It will be automatically renewed every five years unless either Party notifies the other of its intent to terminate. Upon any such termination, any activity that may have commenced at either Party pursuant to a Supplemental Agreement before the effective date of termination may be completed, and the applicable terms of the MOU and the applicable Supplemental Agreement shall continue to govern the activity.

This MOU constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all prior discussions, agreements, and understandings, whether verbal or in writing.

Each Party shall designate a person or office to serve as liaison for implementing this MOU. For UniBG, the contact person will be the Head of International Office. For NU, the contact person will be the Director of the Center for International Affairs or his/her designee.

Any notice to either Party hereunder must be in writing signed by the Party giving it, and shall be served either personally or by registered or certified mail, or by overnight or expedited delivery service, addressed as follows:

To University of Bergamo:

Università di Bergamo

International Office

Via dei Caniana, 2

24126 Bergamo

Italy



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

To Nanzan University:

Nanzan University
Center for International Affairs
18 Yamazato-cho, Showa-ku,
Nagoya 466-8673, Japan

or to such other addressee as may be hereafter designated by written notice. All such notices shall be effective only when received by the addressee.

University of Bergamo and Nanzan University have executed this MOU as of the day both Parties have signed this document.

UNIVERSITY OF BERGAMO

NANZAN UNIVERSITY

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

Dr. Yoshifumi Torisu, S.V.D.
President

Date

Date



Allegato al punto 8.6 - Nr. 2

**ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITY OF BERGAMO, ITALY
AND
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN**

The purpose of this Agreement is to allow for the exchange of undergraduate and graduate students between University of Bergamo, Bergamo, Italy, (hereafter referred to as “UniBG”) and Nanzan University, Nagoya, Japan (hereafter referred to as “NU”), that will result in providing for new cultural and intellectual explorations and a broadening of academic, professional, and cultural perspectives of the students of both institutions.

1. Definition

In this Agreement, unless the content otherwise specifies, Home Institution shall mean the institution at which a student is originally enrolled and intends to graduate and Host Institution shall mean the institution at which a student is temporarily enrolled as a visiting Exchange Student. Exchange Students shall mean NU students at UniBG or UniBG students at NU.

2. Selection of Exchange Students

Exchange candidates will be selected on the basis of academic excellence and other criteria imposed by the Home Institution’s selection committee and will be recommended to the Host Institution. They must meet the admission requirements of the program which they plan to pursue at the Host Institution. The Host Institution retains the right to approve or reject any recommendation based on whether the candidate’s qualifications meet admission requirements at the Host Institution.

3. Number of Exchange Students

Each institution will accept one (1) full-year Exchange Student each year. Both institutions will review the program annually to ensure a balance in the number of exchanged students. Should an imbalance in the exchange occur, both institutions will endeavor to make adjustments in the following year. Standard lengths of stay for Exchange Students will be one semester or a full academic year. Two one-semester students will be counted as the equivalent of one full-year student. An extension of stay for an Exchange Student at the Host Institution must be officially approved by the Home Institution as well as the Host Institution.

4. Placement in the Host Institution

With a sufficient level of English and/or Italian, NU students may take undergraduate or graduate courses at UniBG. UniBG students will be placed in the Center for Japanese Studies at NU. Exchange Students will be given full-time registration status at the Host Institution and accorded all rights and privileges commensurate with this status.



5. Tuition and Other Fees

Exchange Students will not be charged tuition, application and admission fees at the Host Institution. All other expenses shall be the responsibility of the Exchange Student.

6. Transcripts of Academic Records

The Host Institution will provide the Home Institution with the official transcript of the academic record of each Exchange Student upon completion of studies. Transcripts will be mailed within one month after the end of the program. The granting of credits for studies undertaken at the Host Institution will be at the discretion of the Home Institution in accordance with its own policies and regulations.

7. Host Institution's Obligations

The Host Institution will provide all Exchange Students with access to library, research, and other facilities, normally available to its own students. The Host Institution will assist the students in locating suitable accommodation.

8. Exchange Students' Obligations

Exchange Students are required to observe the rules and regulations set forth by the Host Institution as well as the immigration regulations and laws of the host country governing the resident status they possess.

The Host Institution shall have the right to return an Exchange Student to the Home Institution if he/she violates the Host Institution's policies and rules. However, this right will not be exercised without prior consultation with the appropriate official of the Home Institution.

9. Health and Accident Insurance

All Exchange Students must be enrolled in a health insurance program applicable in the host country and take out additional medical evacuation and repatriation of remains coverage. NU students at UniBG have to show that they have a valid health insurance coverage in order to apply for the Residency Permit for study reasons.

They may choose one of the following options:

- Subscribe a private health insurance policy in their home country, and obtain a statement of its validity in Italy from the competent Italian Consulate.
- Subscribe a health insurance policy with the Italian National Health Service.

UniBG students at NU are required to enroll in designated health, accident and personal liability insurances including the Japanese National Health Insurance (JNHI). Both NU students and UniBG students must cover the cost of the insurance.

10. Liaison Office

The Head of International Office at UniBG and the Deputy Director in charge of international exchange programs of the Center for International Affairs at NU will be responsible for coordinating the exchange. International Office at UniBG and Office of the Center for International Affairs at NU will handle the details of implementation.



11. Revision and/or Termination

This Agreement shall become effective upon signing by both institutions and may be terminated at any time by mutual consent. Termination of this Agreement should be made in writing, giving one year's notice to allow for appropriate closure of the exchange administration. Any proposals to change the terms of this Agreement must be negotiated and officially approved by both institutions by written notice before going into effect.

Upon termination of this Agreement, Exchange Students already participating and will be participating in the program to resolve a remaining imbalance pursuant to the Agreement shall be permitted to complete their programs at the Host Institution and the applicable terms of this Agreement shall continue to govern their participation.

Both institutions agree to provide all normal services as outlined in this Agreement for the Exchange Students through the end of the exchange program. Any existing imbalance at the time of termination will be resolved as rapidly as possible in the following way:

- The institution having sent the larger number of students shall cease to send students.
- The institution having sent the lesser number of students shall increase the number of students it sends by a number which will fully resolve the imbalance.

In the event that student demand is not likely to be sufficient to resolve an existing imbalance, any possible and practicable means, as agreed upon by both institutions, may be used to rectify the imbalance.

University of Bergamo and Nanzan University have executed this Agreement as of the day both institutions have signed this document.

UNIVERSITY OF BERGAMO

NANZAN UNIVERSITY

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

Dr. Yoshifumi Torisu, S.V.D.
President

Date

Date

Allegato al punto 8.7

Letter of intent
regarding Partnership established for the purpose of implementing the project
under the Polish National Agency for Academic Exchange Programme
Promotion of the Polish language

concluded between

Bialystok University of Technology¹ with its seat at ul. Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland²,

and

University of Bergamo³ with its seat at ⁴

jointly referred to as the "Parties".

Article 1

The Parties declare that they intend to jointly implement the project named "Poloneza czas zacząć" ("It's time for Polonaise"), (hereinafter "Project") under the Polish National Agency for Academic Exchange ("NAWA") Programme named Promotion of the Polish language (hereinafter "Programme").

Article 2

The implementation of the Project shall be contingent on receiving funding from NAWA. In the absence of funding from NAWA, this letter of intent shall not impose any obligations on either Party.

Article 3

The distribution of activities with regard to the implementation and management of the Project as well as the budget allocated to the Applicant and the Partner shall be specified in the application for participation in the Programme approved by NAWA.

¹ NAME OF THE APPLICANT

² STREET, BUILDING AND APARTMENT NUMBER (IF APPLICABLE), POSTAL CODE, POST OFFICE LOCATION

³ NAME OF PARTNER

⁴ STREET, BUILDING AND APARTMENT NUMBER (IF APPLICABLE), POSTAL CODE, POST OFFICE LOCATION

Article 4

This letter of intent was drawn up in 2 identical copies.

For the Applicant:

For the Partner:

prof. Marta Kosior-Kazberuk, DSc, PhD, Eng
Vice Rector for Education and International Cooperation⁵

Białystok⁶,

03 September 2019⁷

.....⁸

.....⁹,

.....¹⁰

⁵ LEGIBLE SIGNATURE OF THE PERSON(S) AUTHORISED TO REPRESENT THE APPLICANT

⁶ PLACE OF SIGNING THE LETTER OF INTENT BY THE APPLICANT

⁷ DATE OF SIGNING THE LETTER OF INTENT BY THE APPLICANT

⁸ LEGIBLE SIGNATURE OF THE PERSON(S) AUTHORISED TO REPRESENT THE PARTNER

⁹ PLACE OF SIGNING THE LETTER OF INTENT BY THE PARTNER

¹⁰ DATE OF SIGNING THE LETTER OF INTENT BY THE PARTNER



**FAIRLEIGH
DICKINSON
UNIVERSITY**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

**FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC
COOPERATION**

between

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
(Bergamo, Italy)
and**

**FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY
(Madison, New Jersey, USA)**

Università degli Studi di Bergamo (henceforth UOB) C.F. 80004350163, based in Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Remo Morzenti Pellegrini and Fairleigh Dickinson University (henceforth FDU), represented by its Vice Provost for Academic and International Affairs, Prof. Dr. Jason Scorza, both with legal authority to effectuate agreements and obligate the universities they represent, present this agreement for cooperation.

In compliance with their respective regulations the University of Bergamo and Fairleigh Dickinson, on a basis of mutual equality and trust wish to develop close long-term relations and pursue initiatives of common interest, especially in the field of languages and teaching, to further development in the following areas:

- Literature, Language, Writing and Philosophy
- Communications
- Hotel, Hospitality and Tourism
- Economics
- Psychology

and in the other specific areas that may be identified in future, to further develop the relationship.

More specifically, the aforementioned parties agree and stipulate as follows:

Article 1 – Object of the Agreement

The object of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of teaching and disciplinary-pedagogic research between UOB and FDU. Within such fields of common interest, the following forms of cooperation are envisaged:

- Exchange of students for the attendance of courses, internships, specializations or other educational activities.
- Exchange of teaching staff and/or researchers and technical-administrative staff. The purpose is to promote the organization of seminars, lectures, conferences and talks; to carry out joint research and to discuss experiences in areas of common interest.
- Consultation and exchange conducive to teaching courses and programs, and providing training modules and evaluation methods.
- Provision of premises for teaching activities (lecture rooms, information facilities, laboratories and libraries) and of student-support services (e.g. help in identifying room and board).
- Joint research initiatives.
- Exchange of bibliographic and scientific material and/or information regarding the fields covered by this agreement and any other useful subject.
- Organization of joint seminars on topics of common interest.
- Participation in international research networks or programmes.

The different exchanges mentioned in the present Framework Agreement (visitor's length of stay and obligations, application selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) will be described in specific agreements agreed upon by the parties.

Article 2 – Application of the Agreement

The cooperation specified in Article 1 shall be inspired by a principle of reciprocity and may develop through forms of collaboration that are jointly planned for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement duly signed by the parties concerned.

The present Agreement does not imply any legal or financial obligation on the part of the parties to the Agreement.

Article 3 – Supervision of the Agreement

The implementation of this agreement shall be supervised by:

- for the UOB: **Prof. Flaminia Nicora**, Delegate for International Agreements;
- for FDU: **Ms. Diana Cvitan**, Director of Global Learning and Partnerships, or another official designated by FDU.

Article 4 – Duration of the Agreement

This Agreement will remain valid until December 31, 2024, may be renewed before its date of expiry if both parties agree so in writing, and may be subject to review and modification by mutual consent of both parties. Any changes or additions shall be signed by both parties.

Article 5 – Termination of the agreement

Both parties have the option of terminating this agreement in a letter sent by registered mail with receipt of delivery with at least 60 days' notice provided they guarantee the completion of ongoing activities.

Article 6 – Funding

For the activities regulated by this agreement both parties shall undertake to raise adequate funds to cover their own costs.

For other financial consideration, we refer to the specific agreements.

Article 7 – Insurance Coverage

Participants in the student or staff exchanges must obtain required healthcare insurance at their own expense. The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign guests. Furthermore, the home university shall release the host university from any liability for damages that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, caused by the visiting staff to third parties.

Article 8 – Non-Discrimination

The parties to this Agreement hereby agree that they shall not unlawfully discriminate on the basis of race, color, creed, national origin, ancestry, disability, marital status, gender, sexual orientation, handicap, age, pregnancy status or veteran status in connection with this Agreement.

Article 9 – Legal Indemnities and Considerations

- A. FDU agrees to exonerate and indemnify UOB (its trustees, employees, and representatives – past, present and future) and hold it and them harmless against all claims, suits damages and costs (including reasonable legal costs) that arise out of or are related to the negligence of FDU, its trustees, employees, and representatives, while acting in the scope of their employment, and in furtherance of activities described in this Agreement. Students are not employees or agents of FDU for purposes of this Agreement.
- B. UOB agrees to exonerate and indemnify FDU (its trustees, employees and representatives – past, present, and future) and hold it and them harmless against all claims, suite, damages and costs (including reasonable legal costs) that arise out of or are related to the negligence of UOB, its trustees, employees, and representatives, which acting in the scope of their employment, and in furtherance of activities described in this Agreement. FDU shall not be liable for act of UOB and FDU shall not be liable for the acts of students participating in the exchange.
- C. The parties to this Agreement shall seek to resolve any dispute by negotiation and correspondence between representatives of each party. In the event that a dispute

cannot be so resolved, the parties agree to attempt to resolve the matter through a formal mediation process.

Article 10 – Specific Provisions

Both parties undertake to exchange any useful information regarding their structure and organisation in order to improve their knowledge of each other.

In compliance with its statutes and within their capacities, each party shall ensure that visiting students and staff from the other party specified in this agreement are given full assistance and support in the host's country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted in two (2) original copies in English. Moreover, official communications between the parties, implementation agreements and their annexes shall be drafted in English.

The officials signing this agreement on behalf of their principals or employers have full authority to do so and their principals have taken the required steps to have this agreement negotiated and signed. This agreement shall become effective when signed by officials of both parties.

For FDU:

For UOB:

Prof. Dr. Jason Scorza
Vice Provost for
Academic and International Affairs

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Chancellor

Date _____

Date _____

Allegato al punto 8.9

Second Amendment to the
Framework agreement
for Cultural and Scientific Cooperation

between

Università degli Studi di Bergamo (Bergamo, Italy)
and
Universität Augsburg, Germany

On 12.4.2011/23.3.2011 the Università degli Studi di Bergamo and Universität Augsburg signed an agreement for cultural and scientific cooperation, which hence became effective on April 12th, 2011.

In view of the successful cooperation between both institutions, Article 4 of the above-mentioned agreement (herewith attached) are amended as follows:

Article 4 – Duration of the agreement

The parties hereby agree to extend the cooperation agreement for another five years. The amendment of this extension will become effective on April 12th, 2019.”

The remaining provisions will stay unaffected and continue to have full force and effect.

Università degli Studi di Bergamo

Universität of Augsburg

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

Prof. Dr. Peter Welzel
Vice President

Date:

Date:

**Atto integrativo N. 1
all'Accordo N. 16-13/307 del 23.05.2018
di cooperazione nell'ambito della certificazione linguistica
attestante il livello di conoscenza della lingua russa come lingua straniera**

Mosca, 7 agosto 2019

L'Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore "Istituto Statale di Lingua Russa Puškin" (in seguito indicato come "Istituto"), nella persona del Prorettore per la gestione economica e amministrativa Aleksandr Mikhajlovič Balakin, che agisce per procura N. 60 D del 29.12.2018, e l'Università degli studi di Bergamo (in seguito indicata come "Università"), nella persona del Rettore Remo Morzenti Pellegrini, che agisce in osservanza dello Statuto della suddetta Università, entrambi indicati in seguito come "Parti", hanno stipulato il presente Atto integrativo all'Accordo N. 16-13/307 del 23.05.2018 (in seguito indicato come Accordo) su quanto segue:

In virtù della nuova aliquota di imposta sul valore aggiunto (IVA), fissata nella misura del 20%, regolamentata dalla legge federale N. 303-FZ del 03.08.2018 ("Sull'introduzione di emendamenti a specifici atti legislativi riguardanti le imposte e la loro riscossione"), ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, le Parti si sono accordate sul riformulare come segue i contenuti dell'Allegato N. 2 all'Accordo, relativo alle "Condizioni economiche":

1. La somma di denaro che deve essere accreditata sul c/c dell'Istituto relativa allo svolgimento dell'esame per singolo candidato, ivi compresa IVA al 20%, è pari a:

I. Programmi relativi agli esami di Stato.

Esami composti di lingua russa come lingua straniera, di storia della Russia e dei fondamenti della legislazione della Federazione Russa	
Livello	Prezzo in euro
Esame composito per migranti per motivi di lavoro	84 €
Esame composito per richiedenti permesso di soggiorno temporaneo	84 €
Esame composito per richiedenti permesso di soggiorno	84 €
Ripetizione di un singolo <i>subtest</i> dell'esame di lingua russa come lingua straniera o di un singolo modulo di storia della Russia o dei fondamenti legislazione della Federazione Russa	25 €
Ripetizione di un singolo <i>subtest</i> di lingua russa come lingua straniera e di un modulo di storia della Russia o dei fondamenti della legislazione della Federazione Russa	39 €

Esame di lingua russa come lingua straniera per il conseguimento della cittadinanza della Federazione Russa	
Livello	Prezzo in euro
Livello base per la cittadinanza russa	77 €
Livello base per la cittadinanza russa (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	39 €

Esami di lingua russa come lingua straniera secondo il sistema TRKI-TORFL	
Livello	Prezzo in euro
Livello elementare	74 €
Livello elementare (ripetizione di un <i>subtest</i>)	37 €
Livello base	81 €
Livello base (ripetizione di un <i>subtest</i>)	41 €
Primo livello	88 €
Primo livello (ripetizione di un <i>subtest</i>)	44 €
Secondo livello	102 €
Secondo livello (ripetizione di un <i>subtest</i>)	51 €
Terzo livello	105 €
Terzo livello (ripetizione di un <i>subtest</i>)	53 €
Quarto livello	126 €
Quarto livello (ripetizione di un <i>subtest</i>)	63 €

II. Programmi relativi agli esami per la certificazione (secondo il sistema “Puškin”).

Esami di lingua russa per la comunicazione quotidiana per adulti	
Livello	Prezzo in euro
Livello Principiante (A1)	60 €
Livello Principiante (A1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	30 €
Livello Elementare (A2)	67 €
Livello Elementare (A2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	34 €
Livello Soglia (B1)	77 €
Livello Soglia (B1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	39 €
Livello Intermedio (B2)	84 €
Livello Intermedio (B2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	42 €
Livello Avanzato (C1)	95 €
Livello Avanzato (C1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	48 €
Livello Mastery (C2)	102 €
Livello Mastery (C2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	51 €
Esami di lingua russa per la comunicazione quotidiana per bambini in età scolare	
Livello	Prezzo in euro

Livello Principiante (A1)	46 €
Livello Principiante (A1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	23 €
Livello Elementare (A2)	49 €
Livello Elementare (A2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	25 €
Livello Soglia (B1)	60 €
Livello Soglia (B1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	30 €
Livello Intermedio (B2)	63 €
Livello Intermedio (B2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	32 €
Livello Avanzato (C1)	70 €
Livello Avanzato (C1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	35 €
Livello Mastery (C2)	77 €
Livello Mastery (C2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	39 €
Esami di lingua russa per bambini bilingui	
Livello	Prezzo in euro
Livello Principiante (A1)	21 €
Livello Principiante (A1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	11 €
Livello Elementare (A2)	35 €
Livello Elementare (A2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	18 €
Livello Soglia (B1)	56 €
Livello Soglia (B1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	28 €
Livello Intermedio (B2)	63 €
Livello Intermedio (B2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	32 €
Lingua russa per il turismo internazionale	
Lingua russa per il turismo - 0 (RET-0)	60 €
Lingua russa per il turismo - 0 (RET-0) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	30 €
Lingua russa per il turismo - 1 (RET-1)	60 €
Lingua russa per il turismo -1 (RET-1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	30 €
Lingua russa per il turismo - 2 (RET-2)	70 €
Lingua russa per il turismo - 2 (RET-2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	35 €
Lingua russa per il turismo - 3 (RET-3)	81 €
Lingua russa per il turismo - 3 (RET-3) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	41 €
Lingua russa per l'intermediazione di affari	
Livello base. Lingua russa per l'intermediazione di affari (B1)	77 €

Livello base. Lingua russa per l'intermediazione di affari (B1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	39 €
Livello intermedio. Lingua russa per l'intermediazione di affari (B2)	60 €
Livello intermedio. Lingua russa per l'intermediazione di affari (B2) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	30 €
Livello avanzato. Lingua russa per l'intermediazione di affari (C1)	65 €
Livello avanzato. Lingua russa per l'intermediazione di affari (C1) (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	32 €
Esami di certificazione per livelli intermedi	
Livello	Prezzo in euro
Livello A0 +	28 €
Livello A0 + (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	14 €
Livello A1 +	35 €
Livello A1 + (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	18 €
Livello A2 +	42 €
Livello A2 + (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	21 €
Livello B1 +	49 €
Livello B1 + (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	25 €
Livello B2 +	56 €
Livello B2 + (ripetizione di uno o due <i>subtest</i>)	28 €

2. In caso di smarrimento del certificato rilasciato o di non corretta compilazione dello stesso per colpa imputabile al Candidato o al referente tecnico dell'Università, responsabile della compilazione in formato elettronico dell'elenco dei partecipanti all'esame di certificazione, è possibile rilasciare un duplicato del certificato a un costo aggiuntivo pari a 10 €, ivi compresa IVA al 20%.

3. Il presente Atto integrativo è redatto in duplice copia. Le copie hanno uguale valore giuridico per ciascuna delle Parti.

4. Le norme contenute nel presente Atto integrativo all'Accordo si estendono ai rapporti tra le Parti intercorsi prima della sua stipula, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019, conformemente al Codice civile della Federazione russa, parte II art. 425.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto integrativo le Parti sono tenute ad attenersi alle condizioni dell'Accordo.

Firma delle Parti:

Per l'Istituto

Il Prorettore per la gestione
economica e amministrativa

(Aleksandr Mikhajlovič Balakin)

Per l'Università di Bergamo

Il Rettore

(Remo Morzenti Pellegrini)

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 16-13/307 от 23.05.2018
о сотрудничестве в области сертификации уровней владения
русским языком как иностранным**

г. Москва

«07» августа 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» в лице проректора по административно-хозяйственной и экономической работе Балакина Александра Михайловича (в дальнейшем – **Институт**), действующего на основании Доверенности № 60Д от 29.12.2018 г. с одной стороны, и Университет г. Бергамо (далее – Организация) в лице ректора проф. Ремо Морценти Пеллегрини, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 16-13/307 от 23.05.2018 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с установлением с 01 января 2019 года новой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах»,

Стороны пришли к соглашению Приложение 2 к Договору «Финансовые условия» изложить в следующей редакции:

1. Перечисление в Институт при проведении экзамена за одного экзаменуемого, в том числе НДС 20%, составляет:

I. Программы государственного тестирования.

Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ	
Уровень	Цена в евро
Комплексный экзамен для трудовых мигрантов	84 €
Комплексный экзамен для лиц, претендующих на получение разрешения на временное проживание	84 €
Комплексный экзамен для лиц, претендующих на получение вида на жительство	84 €
Пересдача одного субтеста по русскому языку как иностранному или одного модуля по истории России или основам законодательства РФ	25 €
Пересдача одного субтеста по русскому языку как иностранному и одного модуля по истории России или основам законодательства РФ	39 €

Экзамен по русскому языку как иностранному для приёма в гражданство РФ	
Уровень	Цена в евро
Базовый уровень для гражданства РФ	77 €
Базовый уровень для гражданства РФ (пересдача одного или двух субтестов)	39 €

Экзамен по русскому языку как иностранному в системе ТРКИ
--

Уровень	Цена в евро
Элементарный уровень	74 €
Элементарный уровень (пересдача одного субтеста)	37 €
Базовый уровень	81 €
Базовый уровень (пересдача одного субтеста)	41 €
Первый уровень	88 €
Первый уровень (пересдача одного субтеста)	44 €
Второй уровень	102 €
Второй уровень (пересдача одного субтеста)	51 €
Третий уровень	105 €
Третий уровень (пересдача одного субтеста)	53 €
Четвертый уровень	126 €
Четвертый уровень (пересдача одного субтеста)	63 €

II. Программы сертификационного тестирования.

«Русский язык: повседневное общение» (для взрослых)	
Уровень	Цена в евро
Уровень начального владения (A1)	60 €
Уровень начального владения (A1) (пересдача одного или двух субтестов)	30 €
Уровень начального владения (A2)	67 €
Уровень начального владения (A2) (пересдача одного или двух субтестов)	34 €
Уровень продвинутого владения (B1)	77 €
Уровень продвинутого владения (B1) (пересдача одного или двух субтестов)	39 €
Уровень продвинутого владения (B2)	84 €
Уровень продвинутого владения (B2) (пересдача одного или двух субтестов)	42 €
Уровень свободного владения (C1)	95 €
Уровень свободного владения (C1) (пересдача одного или двух субтестов)	48 €
Уровень свободного владения (C2)	102 €
Уровень свободного владения (C2) (пересдача одного или двух субтестов)	51 €

«Русский язык: повседневное общение» (для детей школьного возраста)	
Уровень	Цена в евро
Уровень начального владения (A1)	46 €
Уровень начального владения (A1) (пересдача одного или двух субтестов)	23 €
Уровень начального владения (A2)	49 €
Уровень начального владения (A2) (пересдача одного или двух субтестов)	25 €
Уровень продвинутого владения (B1)	60 €
Уровень продвинутого владения (B1) (пересдача одного или двух субтестов)	30 €
Уровень продвинутого владения (B2)	63 €
Уровень продвинутого владения (B2)	32 €

(пересдача одного или двух субтестов)	
Уровень свободного владения (C1)	70 €
Уровень свободного владения (C1) (пересдача одного или двух субтестов)	35 €
Уровень свободного владения (C2)	77 €
Уровень свободного владения (C2) (пересдача одного или двух субтестов)	39 €

«Русский язык для детей-билингвов»	
Уровень	Цена в евро
Элементарный уровень (A1)	21 €
Элементарный уровень (A1) (пересдача одного или двух субтестов)	11 €
Предпороговый уровень (A2)	35 €
Предпороговый уровень (A2) (пересдача одного или двух субтестов)	18 €
Пороговый уровень (B1)	56 €
Пороговый уровень (B1) (пересдача одного или двух субтестов)	28 €
Постпороговый уровень (B2)	63 €
Постпороговый уровень (B2) (пересдача одного или двух субтестов)	32 €

«Русский язык в международном туристическом бизнесе»	
Уровень	Цена в евро
РЭТ-0	60 €
РЭТ-0 (пересдача одного или двух субтестов)	30 €
РЭТ-1	60 €
РЭТ-1 (пересдача одного или двух субтестов)	30 €
РЭТ-2	70 €
РЭТ-2 (пересдача одного или двух субтестов)	35 €
РЭТ-3	81 €
РЭТ-3 (пересдача одного или двух субтестов)	41 €

«Русский язык: деловое общение»	
Уровень	Цена в евро
Базовый уровень. Деловое общение (B1)	77 €
Базовый уровень. Деловое общение (B1) (пересдача одного или двух субтестов)	39 €
Средний уровень. Деловое общение (B2)	60 €
Средний уровень. Деловое общение (B2) (пересдача одного или двух субтестов)	30 €
Продвинутый уровень. Деловое общение (C1)	65 €
Продвинутый уровень. Деловое общение (C1) (пересдача одного или двух субтестов)	32 €

Сертификационное тестирование (промежуточные уровни)	
Уровень	Цена в евро
Уровень A0 +	28 €
Уровень A0 + (пересдача одного или двух субтестов)	14 €

Уровень А1 +	35 €
Уровень А1 + (пересдача одного или двух субтестов)	18 €
Уровень А2 +	42 €
Уровень А2 + (пересдача одного или двух субтестов)	21 €
Уровень В1 +	49 €
Уровень В1 + (пересдача одного или двух субтестов)	25 €
Уровень В2 +	56 €
Уровень В2 + (пересдача одного или двух субтестов)	28 €

2. В случае утери выданного сертификата, а также его неправильного оформления по вине самого кандидата или технического секретаря Организации, составляющего электронные списки кандидатов для участия в экзамене возможно оформление дубликата сертификата за дополнительную плату - 10 €, в том числе НДС 20%.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному с каждой из Сторон.

4. Положения настоящего дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения, согласно ч.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 01 января 2019 года.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи сторон:

За Институт
Проректор по административно-
хозяйственной и экономической
работе

За Организацию
Ректор

Балакин А.М.

Р. М. Пеллегрини